



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza

2014

BANKENTOEZICHT

marzo 2015

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDŽĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

EURORENDSZER

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

Indice

Prefazione di Mario Draghi, Presidente della BCE	3
Prefazione di Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza	4
1 Presentazione generale dell'MVU	10
1.1 Responsabilità di dar conto del proprio operato e comunicazione esterna	10
1.2 Consiglio di vigilanza e Comitato direttivo	14
1.3 Commissione amministrativa del riesame e Gruppo di mediazione	18
1.4 Organizzazione della funzione di vigilanza presso la BCE	22
1.5 Quadro di riferimento per la cooperazione stretta	26
1.6 L'MVU quale componente dell'architettura di vigilanza europea e mondiale	27
2 La costituzione dell'MVU	29
2.1 Quadro giuridico	30
2.2 Il modello di vigilanza dell'MVU	35
2.3 L'evoluzione del personale	41
2.4 Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati	43
2.5 Tecnologie informatiche	45
2.6 Valutazione approfondita	46
3 Attuazione pratica dell'MVU	51
3.1 Il seguito della valutazione approfondita	51
3.2 Preparativi per le attività di vigilanza nel 2015	54
3.3 Definizione di metodologie comuni a tutti i servizi orizzontali e specialistici	57
3.4 Autorizzazioni	66
3.5 Analisi delle irregolarità, procedure sanzionatorie e segnalazione delle violazioni	68
3.6 Ispezioni in loco	69

3.7	Assicurazione della qualità della vigilanza	70
3.8	Supervisione e vigilanza indiretta sugli enti meno significativi da parte della BCE	70
3.9	Verso una maggiore integrazione dell'MVU: questioni inerenti alla politica del personale all'interno del sistema	74
3.10	Politica linguistica	76
4	Relazione sull'utilizzo del bilancio	77
4.1	Quadro relativo ai contributi per le attività di vigilanza	77
4.2	Preparativi per il primo ciclo di fatturazione del contributo	79
	Allegato	82
	Elenco degli strumenti giuridici adottati dalla BCE in relazione al quadro generale per la vigilanza bancaria	82
	Glossario	83
	Siglaro	86

Prefazione di Mario Draghi, Presidente della BCE



La nascita della vigilanza bancaria europea rappresenta la tappa principale verso una maggiore integrazione economica dopo la creazione dell'Unione economica e monetaria. La crisi ci ha costretto a riflettere a fondo su quali fossero gli elementi necessari a realizzare tale unione in maniera autentica. La volontà di tutelare i cittadini e le imprese dagli effetti negativi della crisi è stata la forza trainante della "Relazione dei quattro presidenti", il documento che ha indicato la direzione da seguire per raggiungere tale obiettivo. Si è ritenuto che l'istituzione di un'unione bancaria fosse il modo migliore per affrontare con fermezza e credibilità una delle principali sfide emerse, legata ai punti di debolezza del settore bancario. Rientravano in questo progetto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), il Meccanismo di risoluzione unico e il corpus unico di norme; quest'ultimo valido anche per i sistemi di garanzia dei depositi armonizzati, che in futuro potrebbero divenire un sistema comune di garanzia dei depositi a livello europeo.

La decisione, dal profondo carattere politico, di creare l'MVU affidando compiti di vigilanza alla BCE è stata adottata dai legislatori europei (Consiglio dell'UE e Parlamento europeo) nell'ottobre 2013. La Banca ha assunto il suo nuovo ruolo con onore, impegnandosi a soddisfare le elevate aspettative nutrite nei suoi confronti. Cionondimeno, rendere l'MVU pienamente operativo soltanto in un anno, conducendo allo stesso tempo la valutazione approfondita delle 130 maggiori banche dell'area dell'euro, ha costituito una grande sfida organizzativa. Grazie a tutto il personale, anziano e neoassunto, la BCE ha dimostrato di possedere una straordinaria capacità di adattamento. La garanzia di una netta separazione tra la politica monetaria e la vigilanza bancaria non impedisce a tali ambiti di attività di attingere alle vaste competenze acquisite nel tempo dalle aree dei servizi condivisi. L'MVU, inoltre, trae beneficio dall'esperienza e dalle risorse delle autorità nazionali. Tutti questi punti di forza sono stati combinati tra loro per dare vita a una forma di cooperazione unica nel suo genere.

L'MVU crea le condizioni istituzionali per superare la frammentazione delle prassi di vigilanza e definisce un modello di vigilanza unico. Stiamo creando metodologie uniformi, una cultura condivisa e una reputazione comune che ci permetteranno di disporre degli strumenti e degli incentivi idonei ad adempiere con efficacia i nostri compiti di vigilanza. Tali presupposti hanno già superato con successo la prova della valutazione approfondita. E questo era solo l'inizio. La BCE dovrà ora ottenere risultati positivi sistematicamente, giorno dopo giorno e anno dopo anno alla luce dei suoi compiti di vigilanza particolarmente impegnativi.

In linea con il regolamento sull'MVU, l'accordo interistituzionale con il Parlamento europeo e il protocollo d'intesa con il Consiglio dell'UE, la BCE si impegna a rispettare standard elevati di responsabilità di dar conto del proprio operato. A tale obiettivo risponde la presentazione di un rapporto annuale sui compiti di vigilanza, la cui prima edizione è costituita dal presente documento che la BCE è fiera di pubblicare.

Prefazione di Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza



Dal 4 novembre 2014 la Banca centrale europea ha assunto le competenze di vigilanza per il settore bancario dell'area dell'euro. La BCE vigila direttamente su 123 gruppi bancari nell'area, ovvero circa 1.200 enti creditizi pari a quasi l'85 per cento del totale delle attività bancarie, e indirettamente su circa 3.500 intermediari di minori dimensioni, tramite le autorità nazionali competenti (ANC).

L'ingente compito di realizzare tale sistema integrato di vigilanza bancaria è stato formalmente avviato il 3 novembre 2013 con l'entrata in vigore del [regolamento sull'MVU](#). La presente e prima edizione del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza si riferisce a tale periodo di importanza storica, che va dal 4 novembre 2013 al 31 dicembre 2014.

L'attuazione dell'MVU ha avuto le caratteristiche di un'impresa dalla portata senza precedenti. Sono stati necessari standard e processi di vigilanza armonizzati, generali e chiaramente definiti, infrastrutture operative quali sistemi informatici funzionali e collaudati, nonché adeguate strutture di governance che assicurassero un processo decisionale rapido ed efficace. Una delle prime e più importanti sfide per la BCE è stata l'assunzione di personale altamente qualificato.

La valutazione approfondita condotta sulle banche che sarebbero verosimilmente ricadute sotto la vigilanza diretta della BCE, come stabilito dal regolamento sull'MVU, ha costituito essa stessa un esercizio dalle proporzioni uniche composto da un esame della qualità degli attivi (asset quality review, AQR) e da una prova di stress. Un suo aspetto fondamentale è stato il forte coinvolgimento di tutte le parti interessate, in particolare attraverso la costante interazione con le banche. Agli enti presso i quali sono state individuate carenze patrimoniali è stato richiesto di elaborare piani di capitalizzazione che dovranno essere attuati nei prossimi mesi.

La conduzione della prova di stress unitamente alla rigorosa analisi dei bilanci ci ha permesso di approfondire notevolmente la conoscenza degli intermediari sui quali ora vigiliamo, di acquisire informazioni preziose sugli andamenti dell'intero sistema bancario europeo incrementando, inoltre, la trasparenza sulla situazione delle nostre banche. Nel complesso, la valutazione approfondita ha fornito una solida base di partenza e ha rappresentato uno degli elementi costitutivi essenziali per rafforzare la fiducia e la stabilità del sistema bancario nell'area dell'euro.

La BCE rappresentava la sede ideale e naturale per affrontare tutte le sfide poste dalla creazione dell'MVU. Nessun'altra istituzione avrebbe potuto offrire sostegno migliore. La lunga esperienza dei suoi servizi e la sua credibilità istituzionale costituiscono punti di forza di prim'ordine per una nuova autorità di vigilanza europea all'inizio delle sue attività.

Per la prima volta nella storia dell'UE abbiamo un'autorità di vigilanza con un mandato realmente europeo, del quale intendiamo avvalerci per rendere le banche da noi vigilate più sicure e più sane nell'interesse dei cittadini europei.

Il modello di vigilanza dell'MVU

L'obiettivo principale dell'MVU è il miglioramento della qualità e della coerenza della vigilanza bancaria nell'area dell'euro. L'MVU fornirà maggiori opportunità di analisi comparativa e confronto tra pari in relazione alle banche dell'area. Tramite il meccanismo unico saremo in grado di perfezionare gli strumenti per la valutazione dei rischi a fini di vigilanza, tenendo debitamente conto dell'eterogeneità dei modelli operativi degli intermediari europei: caratteristica che ritengo essere un chiaro punto di forza.

L'MVU gode indubbiamente di una posizione ideale per valutare, monitorare e gestire i rischi del settore bancario a livello europeo. La sua prospettiva microprudenziale è rafforzata dai compiti di natura macroprudenziale attinenti al monitoraggio e alla gestione dei rischi in ottica sistemica. Inoltre, l'MVU offre una prospettiva più ampia a livello consolidato, accrescendo l'efficienza dell'allocazione e del trasferimento del patrimonio e della liquidità infragruppo.

Per quanto riguarda più da vicino l'approccio dell'MVU alla vigilanza bancaria, gli enti creditizi da noi vigilati a partire da novembre 2014 sanno già che non esiteremo ad agire in maniera invasiva e diretta. I nostri esperti stanno applicando il corpus unico di norme con diligenza e risolutezza, ponendo domande scomode e mettendo in discussione le risposte laddove necessario. Saremo un'autorità di vigilanza severa, ma ci sforzeremo costantemente di ispirare le nostre azioni a equità e parità di trattamento.

I gruppi di vigilanza congiunti (GVC), responsabili della vigilanza diretta sugli enti creditizi significativi, sono un elemento essenziale dell'MVU. Tali gruppi, composti da personale della BCE e delle ANC e gestiti da un coordinatore della BCE, svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione dell'obiettivo dell'MVU di assicurare la vicinanza e lo stretto contatto nei confronti delle banche durante l'ordinaria attività di vigilanza. La struttura dei GVC e dei servizi orizzontali, unitamente alle rispettive reti di esperti presso le ANC, coniuga le profonde conoscenze specialistiche delle autorità di vigilanza nazionali con la vasta esperienza della BCE.

Le ANC continuano a condurre la vigilanza diretta sugli enti meno significativi sotto la supervisione della BCE. Questa, essendo responsabile del funzionamento complessivo dell'MVU, può indirizzare alle ANC istruzioni generali riguardanti la vigilanza sulle banche meno significative e mantiene i propri poteri di indagine nei confronti di tutti gli intermediari vigilati.

L'approccio dell'MVU alla vigilanza bancaria è di natura prospettica. Il nostro obiettivo è affrontare tempestivamente il sorgere di eventuali problemi. Promuoviamo l'adozione di prospettive molteplici sui rischi e ci prefiggiamo di comprendere in maniera approfondita, per tutti i soggetti vigilati, i fattori di rischio, la propensione al

rischio e i modelli operativi. Combiniamo tale approccio su base individuale con un'ottica intersettoriale, oltre ad analizzare i nessi tra le banche e il resto del sistema finanziario. Inoltre, affinché l'MVU operi con efficacia, ci faremo promotori attivi di una maggiore armonizzazione della regolamentazione bancaria. Finché le norme rimarranno frammentate, la sola convergenza delle prassi di vigilanza non basterà a garantire parità di trattamento. A tal fine, l'MVU contribuirà attivamente al lavoro svolto dall'Autorità bancaria europea (ABE) per la definizione del corpus unico di norme e del manuale unico per l'attività di vigilanza a livello dell'UE.

Priorità per il 2015

Il lavoro dell'MVU nel 2015, il primo anno completo di attività del meccanismo, intende innanzitutto dare seguito ai risultati della valutazione approfondita. Il Consiglio di vigilanza ha inoltre definito le priorità tenendo conto del contesto di riferimento e dei principali rischi per il settore bancario, aspetto ancora più importante se si considera che l'approccio dell'MVU alla vigilanza è basato sul rischio.

Negli ultimi anni le banche si sono trovate a operare in condizioni macroeconomiche avverse che hanno ridotto la loro capacità di generare profitti. Di fatto, la debole attività economica e tassi di disoccupazione elevati continuano a gravare sulla redditività delle banche. In un contesto contraddistinto da una modesta crescita e da ridotte aspettative di inflazione, i tassi di interesse si collocano ai minimi storici. Tale prolungato periodo di differenziali di credito contenuti e tassi di interesse bassi pone le banche dinanzi a sfide specifiche in termini di redditività, esposizione al rischio e gestione dell'attivo e del passivo.

Le priorità dell'attività di vigilanza per il 2015 **sono state fissate a partire dagli esiti della valutazione approfondita**, con particolare riguardo al rischio di credito. I GVC stanno accertando che le banche tengano conto di tali risultati, applichino con efficacia e coerenza gli ulteriori interventi correttivi individuati dall'esercizio e affrontino adeguatamente le eventuali carenze residue. In particolare, è necessario che, nella massima misura possibile, gli incrementi delle esposizioni deteriorate e dei livelli di accantonamento vengano inclusi nei bilanci o, in alternativa, nelle valutazioni dell'adeguatezza patrimoniale di secondo pilastro. I GVC stanno anche esaminando quei portafogli esclusi dal perimetro della valutazione approfondita, che potrebbero presentare rischi rilevanti.

Dall'analisi dei rischi principali è emerso un livello particolarmente elevato di esposizione verso il segmento delle imprese, il quale sta registrando un aumento costante delle **partite deteriorate**. Si stanno seguendo più da vicino le banche situate negli Stati membri dell'MVU maggiormente colpiti dalla crisi poiché queste risultano essere più interessate dai default delle esposizioni verso imprese. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere dedicata nel 2015 ai **prestiti ad alto grado di leva**.

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, l'attività di vigilanza si concentrerà **sull'efficacia e sulla solidità delle funzioni di gestione del rischio di credito delle banche** al fine di valutare la capacità di attenuazione del rischio dell'ambiente

di controllo. Si stanno affrontando attentamente le debolezze specifiche emerse dall'AQR in relazione a metodologie, politiche, classificazioni errate delle esposizioni deteriorate e modelli per gli accantonamenti, contribuendo all'armonizzazione e alla parità di condizioni nelle prassi contabili. I GVC stanno valutando l'opportunità di adottare misure di vigilanza, tramite interventi operativi o l'esercizio dei poteri di vigilanza.

La **sostenibilità economica dei modelli operativi e i fattori determinanti della redditività** costituiscono un'ulteriore priorità dell'attività di vigilanza per il 2015.

L'autorità di vigilanza sta sorvegliando le strategie di ricerca di rendimenti elevati al fine di individuare i casi in cui i criteri per la concessione del credito risultino permissivi e le politiche dei prezzi carenti. Sulla base del lavoro svolto nell'ambito della valutazione approfondita, si stanno esaminando accuratamente i piani di capitalizzazione delle banche che hanno mostrato elementi di debolezza pur avendo superato l'esercizio, con particolare attenzione all'attuazione di strategie operative sane e plausibili.

I GVC si stanno anche concentrando su **aspetti di governance istituzionale**, quali la composizione del Consiglio di amministrazione, le competenze professionali dei suoi membri, il grado di diversità, le sfide e la cultura che lo caratterizzano. Una valutazione di tipo top-down sulla qualità del sistema per la determinazione della propensione al rischio e delle prassi operative è in fase di sviluppo. Gli enti significativi saranno espressamente invitati a definire formalmente la propria propensione al rischio e i GVC verificheranno che ciò si rifletta nella gestione dei rischi su base giornaliera.

Un altro punto focale dell'attività di vigilanza nel 2015 è rappresentato dalla **qualità delle informazioni per la dirigenza**. In tale ambito, i GVC stanno appurando che i livelli di qualità e granularità della reportistica sui rischi destinata agli organi di amministrazione e gestione siano adeguati all'esercizio della funzione di controllo da parte di tali organi. Inoltre, i GVC stanno valutando il rigore delle prassi interne adottate dalle banche per le prove di stress, aspetto fondamentale per la credibilità di un sistema per la determinazione della propensione al rischio. I risultati della valutazione approfondita permettono ai GVC di comprendere meglio la governance dei sistemi delle prove di stress delle banche, l'integrità delle metodologie impiegate e la qualità dei dati sottostanti.

L'adeguatezza patrimoniale e la liquidità restano elementi di attenzione e priorità essenziali al centro delle attività ordinarie dei GVC, che operano a partire dai risultati della valutazione approfondita e dalle decisioni assunte per il 2015 in esito al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Un'ulteriore area di indagine è **la convalida dei modelli interni delle banche**. Una maggiore coerenza tra i sistemi dei modelli interni è fondamentale per assicurare la credibilità delle quantificazioni dei coefficienti patrimoniali e delle attività ponderate per il rischio. Si rende necessaria un'azione di controllo accurata e costante al fine di accrescere l'uniformità delle prassi di convalida e rimuovere le eventuali carenze nei

modelli applicati dalle banche. Pur essendo una priorità per il 2015, tale esame costituisce un progetto pluriennale, considerata l'ingente quantità dei modelli in uso.

In relazione al quadro regolamentare, una delle sfide principali è data dalla **capacità delle banche di passare alla piena attuazione del pacchetto normativo CRD IV/CRR (Capital Requirements Directive IV/Capital Requirements Regulation, CRD IV/CRR)**, che prevede requisiti patrimoniali più elevati. La BCE sta esaminando attentamente le discrezionalità nazionali, con l'obiettivo di limitare la frammentazione tra i paesi appartenenti all'MVU e contrastare la riduzione della qualità del patrimonio che ne può conseguire. Sta altresì effettuando il monitoraggio della qualità del patrimonio, ossia la capacità di assorbimento delle perdite, nonché la ripartizione di quest'ultimo tra i gruppi bancari e al loro interno. Per rafforzare la tenuta delle banche, occorre che i punti di debolezza riguardanti la base patrimoniale vengano affrontati nell'ambito del processo di pianificazione patrimoniale dello SREP. La BCE si pone l'obiettivo di migliorare la convergenza nell'applicazione della legislazione nell'area dell'euro.

Oltre all'adeguatezza patrimoniale, **il monitoraggio della liquidità nelle banche più vulnerabili** rimane una priorità fondamentale. L'autorità di vigilanza incrementerà la frequenza degli incontri con le banche che presentano una situazione di liquidità in fase di deterioramento e potrà imporre requisiti aggiuntivi laddove necessario.

Nell'ambito dei **rischi operativi**, l'analisi si concentrerà **sull'adeguatezza del sistema di governance** e sull'efficacia dei processi per l'identificazione dei rischi e l'attenuazione delle esposizioni rilevanti alle perdite. Per reagire alla crescente preoccupazione destata dalle prassi operative dannose, si richiede alle banche considerate esposte in maniera rilevante ai "rischi di condotta" di fornire una quantificazione dei possibili oneri connessi ad azioni legali. Verrà testata la tenuta delle misure interne al fine di valutare l'adeguatezza degli accantonamenti ed evitare effetti imprevisti. I principali timori riguardanti i sistemi informatici delle banche derivano da: **scarsi livelli di investimento e lacune nelle soluzioni IT e nel sistema di gestione dei rischi, sicurezza informatica e integrità dei dati**, nonché dagli elementi di debolezza individuati dalla valutazione approfondita.

Le presenti priorità si applicano innanzitutto agli intermediari significativi vigilati direttamente dalla BCE. Per quanto riguarda **gli enti meno significativi** (less significant institutions, LSI), sui quali la BCE esercita la vigilanza indiretta, l'obiettivo primario per il 2015 è finalizzare l'elaborazione e la realizzazione dell'approccio di vigilanza della BCE, di concerto con le ANC e in linea con gli standard elaborati per tutto l'MVU. Vista la considerevole eterogeneità degli LSI, si impone la necessità di approcci di vigilanza che coniughino efficacemente la conoscenza del contesto locale e le metodologie comuni. La BCE, nel definire le priorità delle sue attività, assicura che la dovuta attenzione sia dedicata alle banche per le quali l'analisi ha evidenziato un elevato livello di rischio intrinseco. In questo modo, il principio di proporzionalità viene integrato all'interno del quadro di riferimento per la vigilanza degli enti meno significativi e ha un effetto concreto sulle modalità di applicazione dei diversi strumenti a disposizione della vigilanza indiretta.

In relazione alle attività orizzontali, la priorità per il 2015 è **favorire una maggiore armonizzazione degli approcci di vigilanza** nell'ambito dell'MVU. In particolare, saranno esaminate le attuali prassi di vigilanza nazionali al fine di individuarne gli esempi migliori, saranno sviluppati standard e saranno testate e perfezionate metodologie di vigilanza armonizzate.

La promozione di un approccio più invasivo alla vigilanza bancaria costituisce una seconda area di attenzione strategica.

Infine, un compito essenziale delle funzioni orizzontali nel 2015 è **la creazione di meccanismi robusti per la condivisione delle informazioni e la cooperazione** tra tutte le parti coinvolte. Tali meccanismi comprendono: la negoziazione di protocolli d'intesa e di accordi di cooperazione con tutte le parti interessate esterne; la partecipazione ai consessi internazionali sulla definizione degli standard e della normativa; lo sviluppo di canali di comunicazione e di piattaforme per la discussione a beneficio delle preziose reti di esperti costituite dal personale della BCE e delle ANC.

Ciò mi porta all'indirizzo strategico **di sviluppare una cultura di squadra all'interno dell'MVU**, sia presso la BCE sia presso le ANC. È questo un elemento fondamentale che permetterà ai nostri esperti altamente qualificati, operanti in autorità e paesi diversi, di perseguire obiettivi comuni. Si continueranno a sviluppare le politiche in materia di risorse umane riguardanti la formazione, i riscontri sui risultati ottenuti e la mobilità all'interno dell'MVU, in linea con la generale richiesta formulata dai legislatori dell'UE di promuovere una cultura di vigilanza comune e un meccanismo di vigilanza realmente integrato.

Saranno necessari ulteriori sforzi affinché l'MVU attui le migliori prassi per una vigilanza dal carattere indipendente, invasivo e prospettico che assicuri parità di condizioni tra le banche. Nel corso di questo primo anno di attività stiamo verificando la correttezza delle nostre ipotesi, riguardanti in primo luogo l'adeguatezza delle risorse e il ritmo al quale procede l'armonizzazione degli approcci di vigilanza. Ci attendiamo che l'esperienza e la maturità che l'organizzazione va acquisendo imprimano forte impulso al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi dell'MVU.

La valutazione approfondita è stata un precedente significativo per l'azione di vigilanza verticale e orizzontale intrapresa dall'MVU e ha dimostrato che per una vigilanza coerente è necessaria la piena armonizzazione della normativa nell'area dell'euro. La BCE è fortemente impegnata nella costruzione di un quadro di riferimento prudenziale e regolamentare che garantisca la sicurezza e la solidità del sistema bancario nonché la stabilità del sistema finanziario.

1 Presentazione generale dell'MVU

Il presente capitolo riguarda:

- la creazione del nuovo assetto istituzionale della vigilanza bancaria nell'area dell'euro e delle relative strutture di governance;
- l'organizzazione della funzione di vigilanza presso la BCE.

Si farà anche riferimento alle nuove disposizioni riguardanti la partecipazione della vigilanza bancaria della BCE¹ ai relativi consessi e istituzioni a livello internazionale e dell'UE.

1.1 Responsabilità di dar conto del proprio operato e comunicazione esterna

Il regolamento sull'MVU prevede che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE sia controbilanciata da adeguati obblighi in materia di trasparenza e responsabilità. A tal fine, la BCE ha incluso tra le sue priorità la creazione di efficienti canali di comunicazione esterna e l'istituzione di un sistema attraverso il quale dar conto regolarmente del proprio operato al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE.

1.1.1 Attuazione di un solido regime di responsabilità

Il [regolamento sull'MVU](#) stabilisce un regime di responsabilità concreto e solido attraverso il quale la BCE, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza, dà conto del proprio operato dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE. Gli aspetti pratici dell'esercizio della responsabilità democratica in ordine ai compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU sono stabiliti da:

- un [Accordo interistituzionale](#) fra il Parlamento europeo e la BCE;
- un [protocollo d'intesa](#) tra la BCE e il Consiglio dell'UE.

Inoltre, il regolamento sull'MVU prevede una serie di obblighi di comunicazione anche nei confronti della Commissione europea e dei parlamenti nazionali.

Principali canali per l'esercizio della responsabilità per il proprio operato

Ai fini dell'attuazione del regolamento sull'MVU, la BCE è tenuta a dar conto del proprio operato dinanzi ai rappresentanti dei cittadini europei nel Parlamento

¹ Con vigilanza bancaria della BCE ci si riferisce alle aree operative della BCE coinvolte nell'attività di vigilanza.

europeo, tramite audizioni pubbliche periodiche e scambi di opinioni ad hoc con il Presidente del Consiglio di vigilanza dinanzi alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, nonché tramite la risposta alle interrogazioni scritte presentate dai membri del Parlamento europeo. L'Eurogruppo può anche rivolgere interrogazioni scritte e orali e tenere periodici scambi di opinioni ad hoc in presenza dei rappresentanti degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. Il Presidente del Consiglio di vigilanza, inoltre, presenta il Rapporto annuale dell'MVU sia alla suddetta commissione del Parlamento europeo sia all'Eurogruppo. Il rapporto viene altresì inoltrato alla Commissione europea e ai parlamenti nazionali. Interrogazioni scritte possono anche pervenire alla BCE dai parlamenti nazionali, che possono invitare il Presidente o un membro del Consiglio di vigilanza a partecipare a scambi di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi nello Stato membro in questione.

Esercizio degli obblighi di responsabilità

Per quanto riguarda il **Parlamento europeo**, il Presidente del Consiglio di vigilanza ha visitato la Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento in occasione di:

- due audizioni pubbliche ordinarie (il **18 marzo** e il **3 novembre**);
- due scambi di opinioni ad hoc (il 4 febbraio e il 3 novembre).

Al fine di illustrare agli eurodeputati i lavori preparatori per l'MVU, la Presidente Nouy ha anche preso parte a un seminario per il Parlamento europeo e la BCE, tenutosi il 14 ottobre 2014 in occasione dell'avvio della nuova legislatura. Il 12 gennaio Sabine Lautenschläger, Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, ha accolto gli eurodeputati presso la BCE nell'ambito di un'iniziativa volta a delineare le priorità dell'azione di vigilanza della BCE per il 2015.

La BCE ha inoltrato periodicamente al Parlamento europeo i resoconti riservati riguardanti le riunioni del Consiglio di vigilanza e gli elenchi degli ultimi atti giuridici adottati (cfr. Elenco degli strumenti giuridici adottati dalla BCE in relazione al quadro generale per la vigilanza bancaria).

A partire da novembre 2013 fino al 15 gennaio 2015 la BCE ha pubblicato sul suo [sito Internet](#) 14 risposte ad altrettante interrogazioni in materia di vigilanza rivolte dagli eurodeputati. La maggior parte delle lettere riguardava i lavori preparatori e la valutazione approfondita.

Con riferimento al **Consiglio dell'UE**, la Presidente del Consiglio di vigilanza ha partecipato alle riunioni del Consiglio Ecofin e dell'Eurogruppo in 4 occasioni nel corso del 2014. A partire dal 4 novembre la Presidente del Consiglio di vigilanza ha iniziato ad adempiere l'obbligo di dar conto del proprio operato dinanzi al Consiglio dell'UE tramite l'Eurogruppo.

Nell'ambito degli obblighi di comunicazione nei confronti dei **parlamenti nazionali**, la Presidente del Consiglio di vigilanza ha tenuto due scambi di opinioni:

- l'8 settembre presso la commissione finanze del Bundestag tedesco, insieme all'allora Presidente dell'autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria BaFin Elke König;
- il 16 dicembre presso la commissione affari europei dell'Assemblée nationale francese, insieme al Segretario generale dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) Edouard Fernandez-Bollo.

Nel corso del 2014, in vista della piena assunzione dei suoi compiti di vigilanza, la BCE ha soddisfatto una serie di obblighi un tantum relativi alla responsabilità di dar conto del proprio operato, come stabilito nel regolamento sull'MVU. Tali obblighi includevano:

- la pubblicazione di **rapporti trimestrali** sui progressi compiuti nell'attuazione operativa del regolamento sull'MVU:
 - [Rapporto trimestrale sull'MVU 2014/1](#)
 - [Rapporto trimestrale sull'MVU 2014/2](#)
 - [Rapporto trimestrale sull'MVU 2014/3](#)
 - [Rapporto trimestrale sull'MVU 2014/4](#)
- la revisione del [quadro etico](#) al fine di tenere conto del nuovo ruolo di autorità di vigilanza della BCE;
- la pubblicazione della [decisione della BCE sulla separazione](#) tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza in seno alla BCE.

1.1.2 Sviluppo di canali e strumenti di comunicazione esterna efficaci

Una comunicazione esterna efficace è fondamentale per promuovere la comprensione, l'accettazione e la fiducia nell'ambito dell'MVU e nel contesto più ampio dell'unione bancaria, oltre che per rafforzare la credibilità e la reputazione della vigilanza bancaria della BCE. È stato definito un quadro di riferimento per la comunicazione della vigilanza, approvato dal Consiglio di vigilanza, sulla base delle migliori prassi adottate in materia dalle altre autorità di vigilanza.

Inoltre, per accrescere l'accessibilità della comunicazione esterna nei confronti del grande pubblico, i documenti vengono tradotti a seconda dei soggetti ai quali sono destinati:

- le pubblicazioni statutarie e gli strumenti informativi destinati al pubblico sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE;
- le informazioni destinate ai cittadini dei paesi partecipanti all'MVU sono tradotte nelle lingue ufficiali di tali paesi.

Nel 2014 sono stati sviluppati i seguenti canali e strumenti di comunicazione:

- **Sito Internet della vigilanza bancaria**
Il principale strumento di comunicazione dell'MVU è costituito dal nuovo sito

Internet dedicato, inaugurato il 4 novembre scorso. Il sito contiene informazioni quali comunicati stampa (20 pubblicati nel 2014), discorsi, interviste, atti giuridici e webcast destinati al grande pubblico, alle banche vigilate e alle altre parti interessate. Le sezioni considerate di diretto interesse per un pubblico più ampio sono state tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

European Central Bank **ENGLISH** OTHER LANGUAGES 22 +

EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

Google™ Custom Search

Contacts Follow us + Share +

About Supervisory Practices Organisation & Governance Legal Framework Press & Publications Careers

Banking supervision
3,600 banks, 19 countries,
one system

European banking supervision helps to rebuild trust and bolsters the safety and soundness of the banking system. The ECB directly supervises the biggest banks in the euro area.

[Read more](#)

RSS-Feed

In focus Press releases Speeches Interviews Publications Legal acts

- **Guida alla vigilanza bancaria**

Il 30 settembre 2014 la BCE ha pubblicato una Guida alla vigilanza bancaria in tutte le lingue dell'area dell'euro allo scopo di illustrare il funzionamento dell'MVU alle banche, al grande pubblico e ai mezzi di informazione, fornendo indicazioni sulle prassi di vigilanza nell'ambito dell'MVU. La guida è uno strumento che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto delle nuove esperienze acquisite sul campo. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione 2.2.2.

- **Consultazioni pubbliche**

Ai sensi del regolamento sull'MVU, sono state condotte consultazioni pubbliche su tre progetti di regolamento della BCE:

- i) il progetto di regolamento quadro della BCE sull'MVU;
- ii) il progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza;
- iii) il progetto di regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie ai fini di vigilanza.

Le consultazioni erano intese a sondare le opinioni dei cittadini dell'UE, degli operatori di mercato e di altri soggetti interessati. Nell'ambito di ogni consultazione si sono tenute a Francoforte sul Meno [audizioni pubbliche](#) trasmesse in diretta sul sito Internet della BCE. Le versioni finali dei relativi regolamenti sono state redatte sulla base delle risposte ricevute.

- **Richieste di informazioni da parte del pubblico**

I nuovi compiti di vigilanza della BCE hanno comportato un incremento significativo delle richieste di informazioni. Sono state pertanto potenziate le strutture deputate alla gestione delle richieste di informazioni provenienti dal pubblico. Alcuni dei quesiti ricevuti sono stati inseriti tra le risposte alle domande più frequenti, pubblicate sul sito Internet della vigilanza bancaria e aggiornate periodicamente.

- **Materiale informativo**


Al fine di sensibilizzare e informare il vasto pubblico sui temi della vigilanza bancaria, il sito Internet fornisce appositi contenuti tramite brevi video e note esplicative. Tale materiale sarà aggiornato e integrato a seconda delle esigenze.

1.2 Consiglio di vigilanza e Comitato direttivo

1.2.1 Consiglio di vigilanza

Ai sensi del regolamento sull'MVU, la pianificazione e l'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE sono interamente demandati a un suo organo interno: il Consiglio di vigilanza. Quest'ultimo predispone i progetti di decisione che saranno adottati dal Consiglio direttivo secondo la **procedura di non obiezione** (cfr. figura 1). Le decisioni si ritengono adottate a meno che il Consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine stabilito, non superiore a dieci giorni lavorativi. Le decisioni che riguardano invece il quadro generale (ad esempio il regolamento quadro sull'MVU) vengono adottate dal Consiglio direttivo al di fuori della procedura di non obiezione.

Figura 1
Procedura di non obiezione



L'istituzione del **Consiglio di vigilanza**, con la nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei tre rappresentanti della BCE tra la fine di dicembre 2013 e l'inizio del 2014, è stata una tappa decisiva della creazione dell'MVU.

Danièle Nouy è stata nominata dal Consiglio dell'UE alla carica di Presidente del Consiglio di vigilanza il 16 dicembre 2013. Tale nomina, basata su una proposta avanzata il 20 novembre dal Consiglio direttivo della BCE, è stata effettuata a seguito di una procedura di selezione aperta e dell'approvazione espressa dal Parlamento europeo l'11 dicembre. Seppur attraverso le fasi previste nel regolamento sull'MVU e convenute con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, la designazione ha seguito una procedura accelerata.

Sabine Lautenschläger è stata nominata dal Consiglio dell'UE alla carica di Vicepresidente del Consiglio di vigilanza con effetto dal 12 febbraio 2014 a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo. La Vicepresidente è stata scelta tra i membri del Comitato esecutivo della BCE, come stabilisce il regolamento sull'MVU.

Il 6 marzo il Consiglio direttivo ha nominato tre rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza: **Ignazio Angeloni**, **Julie Dickson** e **Sirkka Hämäläinen**. Il quarto rappresentante, **Luc Coene**, è stato nominato il 18 febbraio scorso.

Dopo la nomina del Presidente, è stato chiesto alle ANC di designare un proprio rappresentante. Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale nazionale (BCN), un membro del Consiglio di vigilanza può decidere di farsi accompagnare da

un rappresentante della rispettiva BCN. In tale evenienza, i rappresentanti sono considerati come un solo membro ai fini della procedura di voto.

In conformità con le disposizioni del regolamento sull'MVU, il Consiglio direttivo deve adottare norme interne che disciplinino in dettaglio il suo rapporto con il Consiglio di vigilanza. Il Consiglio direttivo ha modificato di conseguenza il [Regolamento interno della BCE](#) il 22 gennaio 2014. La nuova versione stabilisce, in particolare, le modalità di interazione tra il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza nell'ambito della procedura di non obiezione. Inoltre, al fine di riflettere in maniera adeguata la responsabilità del Consiglio direttivo in merito all'organizzazione interna della BCE e il suo processo decisionale conformemente allo [Statuto del Sistema europeo di banche centrali \(SEBC\) e della BCE](#), sono state integrate nel [Regolamento interno della BCE](#) anche alcune norme che disciplinano le procedure del Consiglio di vigilanza.

Il 31 marzo 2014 il Consiglio di vigilanza ha adottato il proprio [regolamento interno](#), da interpretarsi in combinato disposto con il nuovo Regolamento interno della BCE.

Il [codice di condotta](#) del Consiglio di vigilanza è stato approvato il 12 novembre 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Lo scopo del codice di condotta è quello di fornire il quadro di riferimento generale degli elevati standard etici che i membri del Consiglio di vigilanza e gli altri partecipanti alle sue riunioni devono rispettare, definendo altresì le procedure per risolvere, fra l'altro, eventuali conflitti di interesse.

Consiglio di vigilanza

Prima fila (da sinistra):
Robert Ophèle, Fabio Panetta,
Danièle Nouy, Sabine
Lautenschläger, Norbert Goffinet,
Anneli Tuominen, Cyril Roux, Matej
Krumberger (supplente di
Stanislava Zadravec Capriolo)

Seconda fila (da sinistra):
Mathias Dewatripont, Elke König,
Ignazio Angeloni, Julie Dickson,
Vassiliki Zalka, Claude Simon, Jan
Sijbrand, Sirkka Hämäläinen,
Mariano Herrera (supplente di
Fernando Restoy Lozano)

Terza fila (da sinistra):
Andreas Iltner, Vladimír Dvořáček,
Karol Gabarretta, Zoja Razmusa,
Kristaps Zakulis, Yiangos
Demetriou, Kilvar Kessler, Helmut
Ettl, António Varela, Alexander
Demarco



Presidente	Danièle Nouy	Cipro	Kyriacos Zingas (Central Bank of Cyprus) (fino al 31 ottobre 2014) Yiannos Demetriou (Central Bank of Cyprus) (dal 1° novembre 2014)
Vicepresidente	Sabine Lautenschläger	Lettonia	Kristaps Zakulis (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Rappresentanti della BCE	Ignazio Angeloni Luc Coene (dall'11 marzo 2015) Julie Dickson Sirrka Hämäläinen	Lituania	Ingrida Šimonytė (Lietuvos bankas) (dal 1° gennaio 2015)
Belgio	Mathias Dewatripont (Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique)	Lussemburgo	Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier), Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Germania	Elke König (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (fino al 28 febbraio 2015) Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (dal 1° marzo 2015), Andreas Dombret (Deutsche Bundesbank)	Malta	Karol Gabarretta (Malta Financial Services Authority) Alexander Demarco (Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta)
Estonia	Kilvar Kessler (Finantsinspeksioon) Madis Müller (Eesti Pank)	Paesi Bassi	Jan Sijbrand (De Nederlandsche Bank)
Irlanda	Cyril Roux (Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland)	Austria	Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht) Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Grecia	Vassiliki Zakka (Bank of Greece)	Portogallo	Pedro Duarte Neves (Banco de Portugal) (fino al 10 settembre 2014) António Varela (Banco de Portugal) (dall'11 settembre 2014)
Spagna	Fernando Restoy Lozano (Banco de España)	Slovenia	Stanislava Zadravec Capriolo (Banka Slovenije)
Francia	Robert Ophèle (Banque de France)	Slovacchia	Vladimír Dvořák (Národná banka Slovenska)
Italia	Fabio Panetta (Banca d'Italia)	Finlandia	Anneli Tuominen (Finanssivalvonta) Pentti Hakkarainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (fino al 31 dicembre 2014) Kimmo Virolainen (Suomen Pankki – Finlands Bank) (dal 1° gennaio 2015)

Il Consiglio di vigilanza, operativo da gennaio 2014, si è riunito per la prima volta il 30 gennaio. Nel corso del 2014 si sono tenute 22 riunioni, quattro delle quali in teleconferenza.

Il processo avviato a marzo per la predisposizione, adozione e notifica in tutte le lingue ufficiali pertinenti di 120 decisioni sulla significatività degli enti vigilati nonché l'approvazione dei risultati della valutazione approfondita hanno costituito i primi traguardi significativi in quanto alle sfide poste sul piano analitico, giuridico e logistico.

Oltre alle riunioni formali, si sono avuti numerosi scambi informali tra i membri del Consiglio di vigilanza, anche nell'ambito delle visite effettuate negli Stati membri dalla Presidente e dalla Vicepresidente. In particolare, a seguito dell'impegno assunto in occasione dell'audizione per la procedura di selezione dinanzi al Parlamento europeo nel novembre 2013, la Presidente ha incontrato nel 2014 i vertici e il personale di tutte le 24 autorità di vigilanza nazionali e delle banche centrali dell'area dell'euro.

Da settembre a dicembre 2014, in vista dell'adesione della Lituania all'area dell'euro il 1° gennaio 2015, un rappresentante della Lietuvos bankas ha partecipato alle riunioni del Consiglio di vigilanza in qualità di osservatore.

In forza del regolamento interno del Consiglio di vigilanza, i rappresentanti della Commissione europea e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sono stati invitati a

partecipare ad alcune riunioni per assicurare un'interazione ottimale con il mercato unico in merito a varie questioni.

1.2.2 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo coadiuva il Consiglio di vigilanza nelle sue attività e ne prepara le riunioni. Le norme per la selezione dei suoi membri, ossia il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, uno dei rappresentanti della BCE e i cinque rappresentanti delle ANC nominati con mandato di durata annuale, sono stabilite dal regolamento interno rivisto della BCE. Per garantire un giusto equilibrio e una rotazione tra le ANC, queste sono state suddivise in quattro gruppi secondo una graduatoria basata sugli attivi bancari consolidati del rispettivo paese. Il Comitato direttivo deve sempre comprendere almeno un membro per ciascun gruppo.

Il 27 marzo 2014 ha avuto luogo la prima delle nove riunioni che il Comitato ha tenuto nell'arco dell'anno.

1.3 Commissione amministrativa del riesame e Gruppo di mediazione

1.3.1 Commissione amministrativa del riesame


La Commissione amministrativa del riesame ("Commissione amministrativa"), istituita in virtù della [Decisione BCE/2014/16](#) del 14 aprile 2014, effettua il riesame amministrativo interno delle decisioni di vigilanza della BCE.

Composizione e compiti principali

La Commissione amministrativa è composta da cinque membri e due supplenti, di indubbio prestigio e in possesso di un livello sufficientemente elevato di esperienza nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari. Nominati dal Consiglio direttivo della BCE a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse, restano in carica per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato solo una volta. I due supplenti hanno il compito di sostituire temporaneamente i membri in caso di incapacità temporanea o in qualsiasi altra circostanza specificata nella Decisione BCE/2014/16.

Figura 2

Composizione della Commissione amministrativa del riesame



I membri della Commissione amministrativa operano in modo indipendente e nel pubblico interesse, senza essere soggetti a istruzioni da parte della BCE. Le [dichiarazioni pubbliche di impegni e di interesse](#) rese da tutti i membri e i supplenti sono state pubblicate sul [sito Internet della vigilanza bancaria della BCE](#).

Il riesame delle decisioni di vigilanza adottate dalla BCE può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica destinataria della decisione o che sia da questa direttamente e individualmente interessata.

La Commissione amministrativa deve adottare un parere sul riesame almeno entro due mesi dalla data di ricevimento dell'istanza di riesame. In base al parere della Commissione amministrativa, che non è vincolante, il Consiglio di vigilanza decide se proporre al Consiglio direttivo di abrogare la decisione impugnata, sostituirla con una decisione di contenuto identico oppure sostituirla con una decisione modificata.

Dato il ruolo svolto nel riesaminare su richiesta le decisioni di vigilanza assunte dalla BCE e visto che il riesame porta in ogni caso all'adozione di una nuova decisione da parte del Consiglio direttivo, la Commissione amministrativa costituisce un elemento importante del processo decisionale della BCE nell'ambito delle funzioni di vigilanza che questa esercita ai sensi del regolamento sull'MVU.

Nell'assolvimento dei propri compiti la Commissione amministrativa è coadiuvata dal Segretariato del Consiglio di vigilanza e da altre aree operative della BCE, ove opportuno.

Commissione amministrativa del riesame

Prima fila (da sinistra):
André Camilleri, Concetta Brescia Morra, Jean-Paul Redouin

Seconda fila (da sinistra):
Kaarlo Jännäri, Edgar Meister, F. Javier Arístegui Yáñez, René Smits



Attività

La Commissione amministrativa ha dato inizio alle proprie attività nel settembre 2014. Sinora, ha ricevuto **tre richieste di riesame** riguardanti le decisioni della BCE sulla significatività notificate agli enti vigilati significativi nel settembre 2014. I soggetti vigilati in questione hanno contestato, sulla base di motivazioni differenti, di essere stati considerati significativi e hanno pertanto chiesto alla Commissione amministrativa di riesaminare la valutazione della BCE.

Al fine di procedere al riesame, la Commissione amministrativa ha analizzato le dichiarazioni scritte presentate dai richiedenti, che sono stati altresì sentiti nel corso di un'udienza a Francoforte sul Meno. I pareri adottati dalla Commissione amministrativa su ognuna delle richieste sono stati trasmessi al Consiglio di vigilanza. I nuovi progetti di decisione sulla significatività sono stati successivamente presentati al Consiglio direttivo per l'approvazione ai sensi della procedura di non obiezione e notificati ai tre richiedenti in seguito all'adozione.

Conformemente alla Decisione BCE/2014/16, i **costi del riesame** comprendono tutti i costi ragionevolmente sostenuti a tale scopo. La BCE ha elaborato una metodologia applicata agli ordini relativi ai costi secondo la quale i richiedenti sono tenuti a corrispondere alla BCE una parte delle spese sotto forma di importo forfettario. Non appena perfezionata, tale metodologia sarà pubblicata sul sito Internet della BCE affinché i potenziali richiedenti possano avere certezza dell'ammontare delle spese a proprio carico.

Ove il Consiglio direttivo abroghi o modifichi la decisione iniziale a seguito dell'istanza di riesame, il richiedente non sostiene alcun costo. In questi casi la BCE rimborserà i costi sostenuti dal richiedente ai fini del riesame, purché non siano ritenuti sproporzionati e debbano quindi essere sostenuti dal richiedente.

1.3.2 Gruppo di mediazione

Il Gruppo di mediazione è stato istituito in virtù del [Regolamento BCE/2014/26](#) del 2 giugno 2014 per assicurare la separazione in seno alla BCE tra i compiti di politica monetaria e i compiti di vigilanza, come prescrive l'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU. Se richiesto da una ANC, il Gruppo di mediazione si occupa dell'eventuale obiezione espressa dal Consiglio direttivo nei confronti di un progetto di decisione predisposto dal Consiglio di vigilanza.

Il Gruppo di mediazione comprende un rappresentante per Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Il Presidente del Gruppo di mediazione, nella persona del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza che non è un membro del Gruppo di mediazione, "agevola il raggiungimento di un equilibrio tra i membri del Consiglio direttivo e quelli del Consiglio di vigilanza".

Nell'agosto 2014, per istituire il Gruppo di mediazione, la BCE ha proposto al Presidente del Consiglio dell'UE una procedura di rotazione annuale per la nomina dei membri. Tale proposta è stata discussa con gli altri ministri del Consiglio Ecofin e successivamente approvata.

Il **meccanismo di rotazione** prevede la formazione di due gruppi di paesi, di dimensioni quanto più possibile omogenee, sulla base dell'ordine protocollare dei paesi nelle loro lingue nazionali.

Nel primo anno:

- i paesi del primo gruppo nominano il proprio rappresentante tra i membri del Consiglio direttivo;
- i paesi del secondo gruppo nominano il proprio rappresentante tra i membri del Consiglio di vigilanza.

L'anno successivo i due gruppi si invertono (ossia un membro del Consiglio di vigilanza sostituisce un membro del Consiglio direttivo e viceversa).

Nel caso in cui uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro decida di partecipare all'MVU in cooperazione stretta, il suo governo sarebbe chiamato a designare tra i membri del Consiglio di vigilanza il proprio rappresentante in seno al Gruppo di mediazione.

Anche la Lituania, entrata a far parte dell'area dell'euro il 1° gennaio 2015, è rappresentata nell'ambito del Gruppo di mediazione.

Il Gruppo di mediazione si è riunito per la prima volta a fine novembre 2014. Nel corso dell'incontro, il Presidente e i membri hanno raggiunto un'intesa comune sulle modalità di attuazione pratica di alcune misure procedurali definite nel Regolamento BCE/2014/26.


1.4 Organizzazione della funzione di vigilanza presso la BCE

La realizzazione del Meccanismo di vigilanza unico ha reso necessarie alcune modifiche alla struttura organizzativa della BCE.

La nuova funzione microprudenziale è stata articolata in cinque nuove aree operative: quattro Direzioni generali (DG) e un Segretariato del Consiglio di vigilanza.

Figura 3

Struttura organizzativa centrale dell'MVU



Il presente organigramma mostra i primi due livelli della struttura organizzativa dei nuovi settori operativi
 ■ DG (Direzione Generale)

1.4.1 DG Vigilanza microprudenziale I e II

Le DG Vigilanza microprudenziale I e II (DG Micro-prudential Supervision I and II, DG MS I e II) si dedicano alla **vigilanza diretta delle banche significative**.

Entrambe le DG sono organizzate secondo un approccio alla vigilanza basato sul rischio e dunque sulla specializzazione in termini di esposizione al rischio, complessità e modelli operativi.

- La DG MS I è responsabile della vigilanza di circa 30 gruppi bancari di maggiore rilevanza sistemica ed è articolata in sette divisioni con un organico pari a circa 200 posizioni equivalenti a tempo pieno.

- La DG II, responsabile della vigilanza di circa 90 gruppi bancari e articolata in otto divisioni, è dotata anch'essa di un organico pari a circa 200 posizioni equivalenti a tempo pieno.

La vigilanza degli istituti significativi è condotta in stretta collaborazione con le ANC. Per ogni soggetto o gruppo bancario significativo vigilato direttamente dalla BCE è stato istituito un **gruppo di vigilanza congiunto**. Ciascun gruppo, guidato da un coordinatore proveniente dalle DG MS I e II della BCE e assistito da uno o più sub-coordinatori locali provenienti dalle ANC, comprende esperti di vigilanza sia della BCE sia delle ANC dei paesi partecipanti. I GVC dei 14 gruppi bancari più complessi sono guidati da un coordinatore a essi dedicato in via esclusiva. In tutti gli altri casi, i coordinatori dei GVC sono di norma responsabili di due o tre gruppi bancari.

In genere, per accrescere e promuovere la neutralità, il coordinatore del GVC non proviene dal paese in cui è ubicato l'ente da questi vigilato. Nella stessa ottica e al fine di evitare l'instaurarsi di legami di eccessiva contiguità con i soggetti vigilati, si applicherà un principio di rotazione in base al quale i coordinatori dei GVC, di regola, non potranno seguire la stessa banca per più di un periodo compreso fra tre e cinque anni. Per maggiori informazioni sui GVC cfr. la sezione 2.2.3.

1.4.2 DG Vigilanza microprudenziale III

Tramite la DG Vigilanza microprudenziale III (DG MS III) la BCE adempie la funzione di supervisione sull'azione di vigilanza diretta condotta dalle ANC per gli **enti meno significativi**.

In qualsiasi momento, la BCE può, dopo essersi consultata con la relativa ANC o su richiesta di una ANC, avocare a sé la responsabilità della vigilanza diretta sugli enti meno significativi per garantire l'applicazione uniforme di standard di vigilanza elevati e la coerenza degli esiti dell'azione di vigilanza.

La DG MS III, con un organico di circa 80 posizioni equivalenti a tempo pieno, è articolata in tre divisioni a cui sono assegnati i seguenti compiti:

- i) supervisione delle attività di vigilanza delle ANC sugli enti meno significativi e relazioni con le ANC;
- ii) supervisione settoriale e su specifici enti nell'ambito delle banche meno significative;
- iii) attività di analisi e supporto metodologico.

1.4.3 DG Vigilanza microprudenziale IV

La DG Vigilanza microprudenziale IV (DG MS IV) provvede a tutti i **servizi orizzontali e specialistici**. Fornisce assistenza ai GVC e alle ANC nell'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi significativi e meno significativi.

Con un organico di circa 250 posizioni equivalenti a tempo pieno, la DG MS IV si articola nelle seguenti dieci divisioni:

- Pianificazione e coordinamento;
- Autorizzazioni;
- Analisi delle irregolarità e sanzioni;
- Assicurazione della qualità della vigilanza;
- Politiche di vigilanza;
- Metodologia e standard di vigilanza;
- Gestione delle crisi;
- Ispettorato;
- Analisi dei rischi;
- Modelli interni.

Data l'elevata varietà attualmente riscontrata nelle prassi e nei sistemi di vigilanza in termini di politiche, metodologia, standard e processi, la DG MS IV si pone l'obiettivo cruciale di promuovere lo sviluppo e l'attuazione di un unico approccio di vigilanza coerente e all'avanguardia, al fine di creare parità di condizioni e garantire una più efficace azione di vigilanza in Europa.

In tutte le DG la stretta collaborazione e il coordinamento tra la vigilanza bancaria della BCE e le ANC sono elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'MVU e, soprattutto, per esercitare le proprie attività e agire quale vera autorità di vigilanza europea unica. Nell'ambito della DG MS III e degli altri servizi orizzontali e specialistici, sono state istituite reti di esperti provenienti dalla BCE e dalle ANC, che rispecchiano in certa misura l'idea dei GVC. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo 3.

1.4.4 Segretariato del Consiglio di vigilanza

Il Segretariato del Consiglio di vigilanza ha il compito di:

- coadiuvare il Consiglio di vigilanza nonché fornire assistenza ai membri nell'adempimento dei loro compiti e dei loro obblighi tramite la redazione e la registrazione di ordini del giorno, verbali e decisioni;
- assicurare la completezza e la base giuridica delle decisioni nonché la loro conformità ai requisiti legali;
- assistere il Presidente e il Vicepresidente nell'adempimento degli obblighi di responsabilità di dar conto del proprio operato dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE;

- coordinare la redazione del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza e delle altre relazioni periodiche in materia di vigilanza.

Al Segretariato sono assegnate circa 30 posizioni equivalenti a tempo pieno.

1.4.5 Servizi condivisi

Molte altre aree operative della BCE hanno fornito, tra gli altri, servizi di consulenza, amministrativi, tecnici e logistici, così come avvenuto per altre funzioni della BCE. Tra le aree interessate figurano, tra le altre, amministrazione, comunicazione, risorse umane, bilancio di previsione e organizzazione e sistemi informatici.

Il modello dei “servizi condivisi” è stato adottato per evitare duplicazioni di attività e sfruttare le sinergie con le altre aree operative della BCE.

Le attività dei servizi condivisi formeranno oggetto specifico di altre sezioni del presente documento.

1.4.6 Comitati nella composizione dell'MVU

Per fornire consigli sui temi legati all'MVU, la struttura esistente dei comitati dell'Eurosistema/SEBC è stata utilizzata per le riunioni nella composizione propria dell'MVU, vale a dire con la partecipazione di esponenti delle ANC in rappresentanza dei paesi dove l'attività di vigilanza non è condotta dalla BCN.

Il [regolamento interno della BCE](#) è stato modificato di conseguenza. I comitati che si riuniscono nella composizione dell'MVU rispondono al Consiglio di vigilanza e, se del caso, al Consiglio direttivo. Conformemente alle proprie procedure, il Consiglio di vigilanza dispone inoltre che la Vicepresidente risponda su tali attività dinanzi al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo.

Tavola 1

Comitati dell'Eurosistema/SEBC nella composizione dell'MVU

Comitato per le comunicazioni dell'Eurosistema/SEBC (ECCO)
Comitato per la stabilità finanziaria (FSC)
Conferenza per le risorse umane (HRC)
Comitato dei revisori interni (IAC)
Comitato per le tecnologie informatiche (ITC)
Comitato legale (LEGCO)
Comitato per lo sviluppo organizzativo (ODC)
Comitato per le statistiche (STC)

1.4.7 Dichiarazioni sulla missione

Nel gennaio 2015, alla luce delle nuove funzioni di vigilanza, il Consiglio direttivo ha approvato la versione rivista della [missione della BCE](#) e la [missione dell'MVU](#), in cui

si afferma in particolare l'obiettivo di "sviluppare un approccio di vigilanza in linea con i più elevati standard internazionali".

1.5 Quadro di riferimento per la cooperazione stretta

Gli Stati membri dell'UE la cui moneta non è l'euro possono partecipare all'MVU in un regime di cooperazione stretta. Se l'articolo 7 del regolamento sull'MVU stabilisce le principali condizioni per l'istituzione di una cooperazione stretta tra la BCE e le autorità competenti di uno Stato membro richiedente, la [Decisione BCE/2014/5](#), entrata in vigore il 27 febbraio 2014, ne definisce gli aspetti procedurali.

In particolare, la Decisione [BCE/2014/5](#) specifica che la richiesta formale di cooperazione stretta deve essere effettuata almeno cinque mesi prima della data in cui lo Stato membro non partecipante intende partecipare all'MVU. Tale richiesta deve includere l'impegno dello Stato membro richiedente di fornire tutte le informazioni necessarie alla BCE per condurre una valutazione approfondita sugli enti creditizi stabiliti in tale Stato membro. Lo Stato membro richiedente deve altresì impegnarsi a modificare la legislazione nazionale al fine di assicurare che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento sull'MVU siano vincolanti e applicabili nello Stato membro richiedente e che l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata di tale Stato membro si conformino alle istruzioni, agli orientamenti e alle richieste della BCE nell'ambito della cooperazione stretta.

Per valutare la richiesta di instaurare una collaborazione stretta, la BCE può chiedere informazioni aggiuntive allo Stato membro richiedente; può anche avvalersi dei risultati di una valutazione approfondita del settore bancario locale che sia stata condotta dall'ANC di tale Stato membro purché la metodologia di tale valutazione approfondita corrisponda agli standard della BCE e i risultati siano ancora aggiornati.

Ove la BCE concluda che lo Stato membro richiedente soddisfa i criteri enunciati dal Regolamento sull'MVU per l'instaurazione di una cooperazione stretta, e una volta che sia stata portata a termine la valutazione approfondita del settore bancario di tale Stato membro, la BCE adotta una decisione indirizzata allo Stato membro, che instaura formalmente una cooperazione stretta. Laddove i criteri non sono soddisfatti, la BCE adotta una decisione che rigetta la richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta, enunciandone le motivazioni. Al verificarsi di determinate condizioni, qualsiasi cooperazione stretta può essere sospesa o cessata tramite una decisione della BCE indirizzata allo Stato membro interessato, anche su richiesta di quest'ultimo.

Nel 2014 non sono pervenute richieste di cooperazione stretta, sebbene alcuni Stati membri abbiano richiesto chiarimenti informali sulla procedura per l'instaurazione di tale regime di cooperazione.

1.6 L'MVU quale componente dell'architettura di vigilanza europea e mondiale

1.6.1 L'UE e la cooperazione internazionale

In qualità di autorità di vigilanza di tutto il sistema bancario dell'area dell'euro, la BCE, insieme alle ANC, gode di una posizione privilegiata per individuare i rischi emergenti e fissare le priorità. È pertanto in grado di sollevare questioni relative alle politiche di vigilanza e di individuare le modifiche da apportare alla normativa, nell'ambito delle seguenti istituzioni a livello internazionale e dell'UE:

- l'Autorità bancaria europea (ABE);
- il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);
- il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB).

Partecipando attivamente a tali consessi, la vigilanza bancaria della BCE è in grado di esercitare la propria influenza nell'ambito del dibattito regolamentare.

La BCE, insieme alle ANC, sta anche lavorando a un corpus unico di norme europee in stretta collaborazione con la Commissione europea e l'ABE, allo scopo di fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate che vincolino sia gli enti creditizi significativi sia quelli meno significativi di tutta l'UE, minimizzando le sovrapposizioni e massimizzando le sinergie.

Uno dei compiti principali della vigilanza bancaria della BCE è l'elaborazione di un insieme comune di metodologie e approcci di vigilanza da impiegare in maniera uniforme in tutta l'area dell'euro. A tal fine, la BCE segue le norme tecniche vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione europea, nonché il manuale unico per l'attività di vigilanza predisposto dall'ABE.

1.6.2 Protocolli di intesa con paesi non appartenenti all'UE

Per la BCE la condivisione delle informazioni con controparti selezionate costituisce un elemento essenziale per l'esecuzione efficace ed efficiente dei compiti di vigilanza. Lo scambio di informazioni e valutazioni tra le autorità di vigilanza, anche nei paesi non appartenenti all'UE, è agevolato dai protocolli di intesa. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sull'MVU, la BCE può "stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi".

Per facilitare il passaggio all'MVU, la BCE ha stabilito contatti con le rispettive autorità di vigilanza dei paesi terzi ospitanti. L'approccio adottato dalla BCE si è articolato in due momenti:

- in una prima fase "transitoria", la BCE è subentrata agli esistenti protocolli d'intesa generali e/o a livello di singola banca stipulati tra le ANC dell'area dell'euro e le autorità di vigilanza dei paesi terzi;

- in una seconda fase “a regime”, la BCE inizierà a negoziare i propri accordi comuni di cooperazione con le predette autorità di vigilanza.

2 La costituzione dell'MVU

Preparativi antecedenti il 3 novembre 2013

I preparativi in vista dell'entrata in vigore del regolamento sull'MVU il 3 novembre 2013 sono stati avviati dalla BCE, in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali, in esito al vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012.

I lavori si sono svolti sotto la guida del **Gruppo ad alto livello per la vigilanza**, presieduto dal Presidente della BCE e composto da rappresentanti delle ANC e delle banche centrali dei paesi dell'area dell'euro.

Gli aspetti tecnici sono stati affidati alla **Task Force sulla vigilanza**, costituita da alti rappresentanti delle ANC e delle BCN e gerarchicamente subordinata al Gruppo ad alto livello. Inoltre, in seno alla Task Force è stato creato un gruppo di progetto incaricato di promuovere la comunicazione e la cooperazione tra le autorità di vigilanza, nonché di fornire direttive a tutto il personale coinvolto nei preparativi. La Task Force ha organizzato l'attività in cinque gruppi di lavoro o work stream (WS, dal WS1 al WS5), che si occupano rispettivamente dei seguenti temi:

- una prima classificazione del sistema bancario dell'area dell'euro (WS1);
- il quadro normativo dell'MVU (WS2);
- lo sviluppo di un modello di vigilanza per l'MVU (WS3);
- lo sviluppo di un quadro per le segnalazioni di vigilanza dell'MVU (WS4);
- la preparazione iniziale della valutazione approfondita degli enti creditizi (WS5).

L'anno di transizione previsto dal regolamento sull'MVU

Il regolamento sull'MVU, entrato in vigore il 3 novembre 2013, stabiliva che la BCE avrebbe assunto formalmente i propri compiti di vigilanza il 4 novembre 2014; la Banca disponeva quindi di un anno per la costituzione dell'MVU. In quei mesi i preparativi sono proceduti a ritmi estremamente serrati, concentrandosi in particolare sui seguenti ambiti:

- l'istituzione delle strutture di governance dell'MVU;
- il completamento del quadro giuridico per la vigilanza da parte dell'MVU;
- la definizione del modello di vigilanza dell'MVU;
- lo sviluppo organizzativo e l'assunzione di personale per le funzioni di vigilanza della BCE.

In parallelo, la BCE ha condotto la valutazione approfondita degli enti creditizi significativi che comprendeva un attento esame della qualità degli attivi e una prova di stress.

2.1 Quadro giuridico

2.1.1 Regolamento quadro sull'MVU

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, la BCE era tenuta ad adottare e pubblicare un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche della cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU. Tale quadro ha assunto la forma di un regolamento della BCE ([regolamento quadro sull'MVU](#)), diffuso il 25 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio dello stesso anno.

Il regolamento quadro sull'MVU verte sugli aspetti espressamente citati nell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull'MVU, vale a dire:

- a) la metodologia per la valutazione della significatività degli intermediari;
- b) le procedure di cooperazione per la vigilanza degli enti creditizi significativi;
- c) le procedure di cooperazione per la vigilanza degli enti creditizi meno significativi.

Oltre ai punti espressamente menzionati all'articolo 6 del regolamento sull'MVU, l'atto affronta anche aspetti che riguardano, a titolo di esempio, le procedure applicabili alle autorizzazioni, alle partecipazioni qualificate e alla revoca delle autorizzazioni (complessivamente note come "procedure comuni" nel contesto dell'MVU, cfr. sezione 3.4) nonché le procedure concernenti l'esercizio dei poteri di indagine, il regime delle sanzioni amministrative, la vigilanza macroprudenziale e la cooperazione stretta. L'atto contiene inoltre le principali disposizioni in materia di garanzie procedurali nell'adozione delle decisioni di vigilanza della BCE, come il diritto a essere sentiti e quello di accesso al fascicolo.

Il [regolamento quadro sull'MVU](#) è stato adottato a seguito di una consultazione pubblica condotta fra il 7 febbraio e il 7 marzo 2014. In aggiunta, il 19 febbraio si è tenuta presso la BCE un'audizione pubblica che ha offerto alle parti interessate una prima opportunità di porre domande sul progetto di testo giuridico. Alla fine del periodo di consultazione la BCE aveva ricevuto [36 serie di commenti](#). Tra gli intervenuti figuravano associazioni bancarie e di mercato a livello europeo e nazionale, enti creditizi e istituzioni finanziarie, banche centrali (di paesi non appartenenti all'area dell'euro) e autorità di vigilanza, ministeri delle finanze e giuristi. I [commenti](#) sono stati pubblicati sul sito Internet della BCE.

Le osservazioni presentate, prevalentemente di carattere tecnico, chiedevano chiarimenti e modifiche a disposizioni specifiche, mostrando un sostanziale consenso per quanto concerne l'approccio generale proposto nel progetto di regolamento quadro sull'MVU. Gli argomenti trattati più di frequente riguardavano le norme

procedurali per l'adozione delle decisioni di vigilanza da parte della BCE (ad esempio il diritto a essere sentiti, l'accesso al fascicolo e il regime linguistico), la metodologia per la valutazione della significatività dei soggetti vigilati, le procedure di passaporto, il regime di cooperazione stretta e la qualifica di soggetto vigilato meno significativo.

Inoltre, vari partecipanti hanno sollevato domande sul funzionamento dei GVC o sulle ispezioni in loco e, più in generale, sulle modalità operative dell'MVU a partire dal novembre 2014.

Nel sito Internet della BCE è disponibile un resoconto ([feedback statement](#)) in cui si riportano una descrizione più dettagliata dei commenti ricevuti e una panoramica delle modifiche apportate di conseguenza al regolamento quadro sull'MVU.

2.1.2 Decisioni sull'elenco degli intermediari significativi

Ai sensi del regolamento sull'MVU e in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento quadro sull'MVU, spetta alla BCE stabilire quali enti creditizi nell'area dell'euro debbano essere considerati significativi. La qualifica andava notificata ai singoli enti creditizi – dopo aver dato loro l'opportunità di esercitare il diritto a essere sentiti – entro il 4 settembre 2014, giorno in cui è stato pubblicato sul sito Internet della BCE l'[elenco dei soggetti vigilati significativi e degli enti creditizi meno significativi](#).

Valutazione della significatività

La valutazione della significatività, condotta dalla BCE in stretto raccordo con le ANC, si è basata sui criteri esposti nel regolamento sull'MVU e precisati nel regolamento quadro sull'MVU dell'aprile 2014 (cfr. tavola 2).

In particolare, il regolamento quadro sull'MVU introduce all'articolo 59 tre condizioni per l'applicazione del criterio della significatività in base alle attività transfrontaliere, menzionato in termini generali nel regolamento sull'MVU:

- l'impresa madre del gruppo deve aver stabilito filiazioni, che sono esse stesse enti creditizi, in più di un altro Stato membro partecipante;
- il valore totale delle attività del gruppo deve essere superiore a 5 miliardi di euro (condizione stabilita anche per la significatività sulla base dell'"importanza a livello nazionale", allo scopo di escludere enti creditizi di dimensioni ridotte il cui fallimento avrebbe un impatto nullo o trascurabile sullo Stato membro interessato oppure sull'UE);
- il rapporto tra le attività transfrontaliere del gruppo e le sue attività totali, ovvero il rapporto tra le passività transfrontaliere e le passività totali, si deve collocare al di sopra del 20 per cento. Tale soglia è considerata rilevante perché il suo superamento accresce la probabilità che le esposizioni transfrontaliere riguardino più Stati membri partecipanti.

Tavola 2

Criteri di significatività

Dimensioni	Valore totale delle attività superiore a 30 miliardi di euro
Importanza economica	Importanza per l'economia dell'UE nel suo complesso o di un qualsiasi Stato membro partecipante (in particolare, attività totali superiori a 5 miliardi di euro e al 20 per cento del PIL di uno Stato membro)
Operatività transfrontaliera	Valore totale delle attività superiore a 5 miliardi di euro e rapporto tra attività/passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e attività/passività totali superiore al 20 per cento
Assistenza finanziaria pubblica diretta	Richiesta o ricezione di finanziamenti nel quadro del Meccanismo europeo di stabilità o della European Financial Stability Facility
Appartenenza ai tre enti creditizi più significativi	Appartenenza ai tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante

Il Consiglio di vigilanza ha avviato la valutazione della significatività nel marzo 2014, raccogliendo e analizzando le informazioni necessarie in stretta collaborazione con le ANC coinvolte. Sulla base di tale analisi, la BCE ha quindi notificato agli enti creditizi interessati l'intenzione di qualificarli come significativi, invitandoli a presentare osservazioni; ha altresì pubblicato un progetto preliminare di elenco delle banche significative sul proprio sito.

Dopo aver valutato le osservazioni dei soggetti considerati significativi, la BCE ha deciso l'elenco completo degli enti creditizi significativi. L'intero processo (valutazione delle banche, nonché preparazione e adozione delle decisioni con relativa notifica in tutte le lingue ufficiali pertinenti a oltre 120 banche e gruppi) ha comportato notevoli sfide sul piano analitico, giuridico e logistico. Numerosi scambi con le ANC sono stati necessari anche per la predisposizione dell'elenco degli enti creditizi meno significativi, che comprende più di 3.500 banche. La BCE ha reso nota la versione definitiva dell'[elenco dei soggetti vigilati significativi e degli enti creditizi meno significativi](#) nel proprio sito Internet il 4 settembre 2014.

In esito alla valutazione, sono stati classificati come significativi 120 enti o gruppi. La tavola seguente ne riporta una scomposizione in base al criterio di significatività riscontrato.

Tavola 3

Esiti della valutazione approfondita

Criteri di significatività	Numero di enti creditizi/gruppi
Dimensioni	97
Importanza per l'economia	13
Operatività transfrontaliera	3
Appartenenza ai tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante	7

Tutti questi soggetti sono stati sottoposti alla valutazione approfondita, tranne quattro.

- Tre di essi sono stati considerati significativi sulla base del criterio delle attività transfrontaliere, che non era stato contemplato nel definire il perimetro della valutazione approfondita; questi enti creditizi, di dimensioni relativamente ridotte, saranno oggetto di valutazione approfondita nel 2015, insieme ad altre banche che secondo i dati al 31 dicembre 2014 dovrebbero soddisfare i criteri di significatività.

- Il quarto caso concerneva la succursale di un gruppo bancario non sottoposto a vigilanza nel quadro dell'MVU ed esulava quindi dall'ambito di tale esercizio.

Per contro, sono stati classificati come meno significativi 11 enti creditizi che avevano partecipato alla valutazione approfondita, in ragione prevalentemente di un aggiornamento delle informazioni sulle loro dimensioni (si consideri che, ai fini dell'esercizio, è stato applicato un margine del 10 per cento al di sotto della soglia dimensionale formale in modo da cogliere tutti gli enti creditizi potenzialmente significativi).

Circostanze particolari

L'articolo 70 del regolamento quadro sull'MVU prevede che, nel valutare la significatività degli enti creditizi, possano ricorrere circostanze particolari tali da giustificare la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo sebbene siano soddisfatti, da un punto di vista formale, i criteri per qualificarlo come significativo.

La BCE, di concerto con le ANC di riferimento, ha individuato tre casi in cui gli intermediari, pur soddisfacendo i criteri di significatività formali, sono stati considerati meno significativi.

Conseguenze dell'adesione della Lituania all'area dell'euro

Alla luce dell'approvazione da parte del Consiglio dell'UE dell'ingresso della Lituania nell'area dell'euro a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel dicembre 2014 la BCE ha notificato a tre banche lituane l'intenzione di considerarle significative (in base al criterio dell'"appartenenza ai tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante"). In assenza di loro osservazioni, nel gennaio 2015 la BCE ha quindi deciso di ritenerle significative.

Aggiornamento dell'elenco

La BCE deve verificare con cadenza almeno annuale la classificazione di un soggetto vigilato come significativo o meno significativo. La verifica sarà condotta nel prosieguo del 2015, via via che si renderanno disponibili i dati necessari (ad esempio il valore totale delle attività per l'esercizio 2014). Inoltre, avendo ricevuto notifica di mutamenti nella struttura di alcuni gruppi bancari, sia significativi sia meno significativi, successivamente al 4 settembre 2014, la BCE ha emendato diverse decisioni sulla significatività (modificando il relativo elenco delle filiazioni). Nel febbraio 2015 si è provveduto a integrare tali modifiche nell'[elenco dei soggetti vigilati significativi e degli enti creditizi meno significativi](#), che la BCE continuerà ad aggiornare periodicamente.

2.1.3 Separazione tra politica monetaria e compiti di vigilanza

Ai sensi del regolamento sull'MVU, la BCE è tenuta a esercitare la funzione di vigilanza – il cui obiettivo è salvaguardare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi nonché la stabilità del sistema finanziario – nel rispetto del principio di separazione. I compiti di vigilanza dovrebbero, cioè, essere assolti in maniera nettamente separata dalla politica monetaria, per evitare conflitti di interesse e assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente ai relativi obiettivi. Il principio prevede, fra le altre cose, la separazione di obiettivi, processi decisionali e compiti, ivi compresa la separazione organizzativa e procedurale a livello del Consiglio direttivo.

Attuazione del principio di separazione

Agli inizi del 2014 la BCE ha attuato una serie di misure volte a conseguire la separazione organizzativa e procedurale delle due funzioni di politica economica, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale interno a ciascuna di esse. È stato istituito il Consiglio di vigilanza, organo indipendente e distinto dal Consiglio direttivo della BCE, il cui compito è predisporre decisioni e curarne l'attuazione. Inoltre, il Regolamento della BCE è stato modificato per disciplinare alcuni aspetti organizzativi e procedurali legati al Consiglio di vigilanza e alla sua interazione con il Consiglio direttivo. È stata sancita ad esempio la netta separazione tra le decisioni del Consiglio direttivo in materia di vigilanza e quelle su altri temi, con l'obbligo di tenere riunioni e seguire ordini del giorno distinti.

Per assicurare altresì la separazione del personale sono stati costituiti quattro Direzioni Generali e il Segretariato del Consiglio di vigilanza, gerarchicamente subordinati al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione 1.4.

Decisione della BCE sulla separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza

Il regolamento sull'MVU impone inoltre alla BCE di adottare e pubblicare le necessarie norme interne per assicurare la separazione tra il settore funzionale della vigilanza, da un lato, e quello della politica monetaria e gli altri compiti della BCE, dall'altro, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni. Il 17 settembre 2014 la BCE ha adottato la Decisione sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della BCE ([Decisione BCE/2014/39](#)), entrata in vigore il 18 ottobre 2014.

L'atto definisce i principi generali, prevedendo la possibilità di ulteriori accordi specifici sulle procedure interne; contiene in particolare disposizioni relative ad aspetti organizzativi e allo scambio di informazioni tra i due settori.

Per quanto concerne la **separazione organizzativa**, la decisione consente alla BCE di istituire servizi condivisi, purché non insorgano conflitti di interesse, che operino a supporto sia della funzione di politica monetaria sia di quella di vigilanza al fine di

evitare duplicazioni e contribuire in tal modo ad assicurare un'efficiente ed efficace prestazione di servizi.

Quanto allo **scambio di informazioni**, le norme stabilite nell'atto fanno sì che la BCE adempia i propri molteplici compiti in modo efficace ed efficiente, evitando al contempo indebite interferenze fra le due funzioni e proteggendo in maniera adeguata le informazioni riservate. In particolare, la decisione individua nel regime di riservatezza della BCE il principale quadro di riferimento per la classificazione e la condivisione di informazioni all'interno della Banca.

La condivisione delle informazioni riservate deve avvenire sempre sulla scorta della "necessità di conoscere", senza compromettere gli obiettivi perseguiti da ciascun settore funzionale per quanto riguarda le politiche di rispettiva competenza. In caso di conflitto di interessi, spetta al Comitato esecutivo decidere sui diritti di accesso alle informazioni riservate.

Per quel che attiene lo scambio di informazioni riservate tra la funzione di politica monetaria e quella di vigilanza, l'atto stabilisce che i dati anonimizzati FINREP e COREP², nonché le informazioni riservate in forma aggregata (prive di informazioni su singole banche o sensibili ai fini delle politiche), possono essere condivisi in conformità del regime di riservatezza. Nel caso dei dati grezzi, ad esempio dati e analisi di vigilanza specifici (riguardanti in particolare singoli enti creditizi o informazioni sensibili ai fini delle politiche), l'accesso sarà più limitato e soggetto all'approvazione del Comitato esecutivo.

Al momento la BCE è impegnata nell'attuazione del quadro interno per lo scambio di informazioni.

Nel complesso la Banca dispone ora di un quadro di riferimento molto solido per la prevenzione di conflitti di interesse fra i compiti di politica monetaria e quelli microprudenziali.

2.2 Il modello di vigilanza dell'MVU

Lo sviluppo del modello di vigilanza dell'MVU è stato oggetto di sforzi considerevoli, che hanno fatto leva sulle esperienze maturate dalle autorità nazionali. Sono stati costituiti i gruppi di vigilanza congiunti (GVC), che rappresentano chiaramente una delle colonne portanti dell'assetto dell'MVU. I processi da applicare nella vigilanza degli enti creditizi sono stati raccolti nel manuale di vigilanza, documento esplicativo per il personale assegnato all'MVU che è stato peraltro già oggetto di aggiornamento. Inoltre, nel settembre 2014 è stata pubblicata la [Guida alla vigilanza bancaria](#), che illustra il modello di vigilanza dell'MVU ai soggetti vigilati e, in generale,

² Le segnalazioni contabili (FINancial REPorting, FINREP) e prudenziali (COmmon REPorting, COREP) fanno parte delle norme tecniche di attuazione dell'ABE. I FINREP raccolgono informazioni finanziarie dagli istituti bancari, di cui riportano in formato standardizzato il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico e allegati dettagliati). I COREP consistono nella raccolta, sempre in formato standardizzato, delle informazioni relative al calcolo del primo pilastro, ossia dei particolari su fondi propri, deduzioni e requisiti patrimoniali (rischio di credito, di mercato e operativo), nonché alle grandi esposizioni.

ai cittadini. È stato infine messo a punto il quadro operativo per la supervisione sulla vigilanza e la vigilanza indiretta degli enti creditizi meno significativi.

2.2.1 Manuale di vigilanza

Il manuale di vigilanza, documento interno destinato al personale addetto, descrive i processi, le procedure e la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi significativi e meno significativi, oltre a esporre le procedure che disciplinano la cooperazione con le ANC degli Stati membri partecipanti e con quelle dei paesi terzi.

Il testo tratta, fra le altre cose, la metodologia per lo SREP, i controlli a distanza e ispettivi, le valutazioni del rischio e la convalida dei modelli.

Il manuale di vigilanza svolge un ruolo determinante nell'assicurare che si applichino gli stessi standard di vigilanza nell'intera unione bancaria. Il lavoro svolto per la sua stesura è complementare all'operato dell'ABE per il miglioramento dell'armonizzazione all'interno dell'UE.

Il documento, elaborato sulla scorta delle migliori prassi di vigilanza degli Stati membri partecipanti, deve essere attuato in ciascuno di essi per incoraggiare la necessaria convergenza fra le prassi del settore.

La versione riveduta del manuale, approvata dal Consiglio di vigilanza nel settembre 2014 e incentrata sullo SREP, è stata di ausilio nella pianificazione delle attività per il 2015. Il testo è sottoposto a riesami e miglioramenti continui in base alle valutazioni interne, ai parametri accettati a livello internazionale nonché agli sviluppi nella regolamentazione internazionale. Si tratta pertanto di un documento in divenire, aggiornato per rispecchiare le novità negli andamenti del mercato e nelle prassi di vigilanza.

2.2.2 Guida alla vigilanza bancaria



Guide to banking supervision



Come richiesto dall'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE, il 29 settembre 2014 la BCE ha pubblicato la Guida alla vigilanza bancaria, passo fondamentale nel processo di attuazione condotto dalla Banca nel 2014.

La guida spiega in modo semplice il funzionamento generale dell'MVU, fornendo una panoramica dei principali processi, procedure e metodologie di vigilanza applicati agli enti creditizi significativi e meno significativi; descrive ad esempio l'attività dei GVC e definisce l'interazione fra le aree operative di vigilanza bancaria della BCE nei diversi processi di vigilanza. Scopo del documento, che sarà aggiornato ogniqualvolta necessario, è aiutare i soggetti vigilati a comprendere meglio i principali processi di vigilanza dell'MVU.

La guida (disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'area dell'euro, compreso il lituano) prende le mosse dal regolamento sull'MVU e dal regolamento quadro sull'MVU; non costituisce un documento giuridicamente vincolante.

2.2.3 Gruppi di vigilanza congiunti

I GVC, principale strumento operativo per la vigilanza degli enti creditizi significativi da parte dell'MVU, sono preposti alla vigilanza ordinaria su questi ultimi e all'attuazione delle pertinenti decisioni della BCE. I gruppi, costituiti da esperti della BCE e delle ANC, sono guidati da un coordinatore (designato fra il personale della BCE) e da uno o più sub-coordinatori appartenenti alle ANC. I membri in organico alla BCE sono incardinati presso le DG MS I e II.


I GVC sono entrati ufficialmente in funzione il 4 novembre 2014, sebbene i preparativi avessero avuto inizio già prima, con la compilazione e la valutazione dei trascorsi prudenziali e del profilo di rischio di ciascun ente creditizio in specifici fascicoli inviati dalle ANC. Si erano inoltre tenuti incontri iniziali e successivi con le ANC e i gruppi vigilati, mentre alcuni esperti della BCE coinvolti nei GVC avevano partecipato in veste di osservatori alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza e ai gruppi di gestione delle crisi. I preparativi svolti hanno aiutato a individuare per ciascun gruppo vigilato le priorità di vigilanza e i principali rischi, nonché a valutarne la solvibilità e a pianificare le relative attività di vigilanza per il 2015.

Allo stadio attuale si lavora alla maggiore efficienza dei processi; i gruppi sono inoltre impegnati in un percorso di convergenza ed evoluzione che mira ad accrescerne l'integrazione e ad assicurare una più stretta interazione fra i loro membri.

L'intrusività dell'approccio di vigilanza si traduce, fra l'altro, in un'intensa attività di comunicazione non solo con la dirigenza delle banche, ma anche con gli organi di amministrazione e i comitati istituiti in seno a questi ultimi (in particolare i comitati preposti al controllo dei rischi e all'audit); i GVC possono così ottenere un quadro di insieme della strategia e del profilo di rischio dell'ente creditizio e comprendere meglio le modalità di assunzione delle decisioni strategiche. Rientra in questo processo una valutazione del sistema per la determinazione della propensione al rischio, nonché della cultura del rischio, che procede dalle strutture direttive fino alle unità operative.

Figura 4

Funzionamento dei gruppi di vigilanza congiunti



I GVC hanno partecipato alle ultime fasi della valutazione approfondita, occupandosi di comunicare alle banche i risultati preliminari (nell'ambito del "dialogo di vigilanza") prima della pubblicazione di quelli finali il 26 ottobre 2014. In aggiunta, i GVC dovevano seguire l'attuazione delle misure sia qualitative sia quantitative varate a seguito dell'esercizio. L'attività di monitoraggio, iniziata nel 2014, rientra anche in tutti i programmi di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) per il 2015 (cfr. sezione 3.2.2).

Si riportano di seguito i principali ambiti sottoposti a monitoraggio in esito alla valutazione approfondita:

- a) accantonamenti contabilizzati, riclassificazioni in ragione del rischio di credito e altri aggiustamenti quantitativi alla luce dei risultati dell'AQR;
- b) attuazione di proposte riguardanti i processi interni, i riscontri sulle infrastrutture informatiche e altri risultati qualitativi;
- c) adeguatezza dei piani di capitalizzazione presentati dagli enti creditizi per cui è stata riscontrata una carenza patrimoniale;
- d) aderenza ai piani di capitalizzazione proposti.

Infine, ai GVC spettava il compito più generale di elaborare le decisioni SREP da attuare nel 2015, che riflettono i risultati della valutazione approfondita.

Per un'esposizione dettagliata del seguito della valutazione approfondita si rimanda alla sezione 3.1.

Figura 5

GVC: attività di vigilanza nel 2014



Come indicato nella figura 5, il secondo grande compito affidato ai GVC è stato l'avvio dei preparativi per le attività di vigilanza del 2015 (cfr. sezione 3.2), che hanno riguardato tre elementi principali: le decisioni SREP da attuare nel 2015, il SEP per il 2015 e lo svolgimento di una verifica sul campo del sistema di analisi dei rischi (Risk Assessment System, RAS).

- **Decisioni SREP**

Le decisioni SREP (predisposte nel 2014 in vista dell'attuazione nel 2015) e le relative misure di vigilanza si sono basate in larga misura sui risultati dell'esercizio annuale di revisione e valutazione condotto dalle ANC, nonché sugli esiti della valutazione approfondita, ivi compreso l'esame dei piani di

capitalizzazione predisposti dagli intermediari. Tale processo ha anche contribuito in misura considerevole a promuovere l'integrazione dei gruppi, la condivisione delle informazioni e lo scambio di opinioni, nonché a migliorare le conoscenze e la valutazione condotta sul profilo di rischio di ciascuna banca a fini di vigilanza. Ove appropriato, si sono tenute anche riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza con la partecipazione dell'ABE.

- **SEP**

La predisposizione del SEP, che definisce le attività da condurre nel 2015 sul fronte della vigilanza ordinaria, delle ispezioni in loco e dei modelli interni, ha ampiamente attinto alle conclusioni degli SREP. L'esercizio è avvenuto in stretta collaborazione con i servizi orizzontali in seno alla DG MS IV e con le ANC, assicurando che si tenesse conto delle principali priorità individuate dai GVC per il 2015.

- **RAS**

Il RAS è il quadro che raccoglie i risultati delle valutazioni dei rischi svolte nel corso dell'anno, oltre a offrire la metodologia per la loro analisi. I GVC hanno collaborato ampiamente con la DG MS IV alla conduzione di prove sul campo riguardanti ogni aspetto del RAS, al fine di perfezionare la metodologia nonché individuarne e correggerne i punti problematici.

2.2.4 Quadro di riferimento per la vigilanza degli LSI

Grazie al lavoro svolto di concerto dalla BCE (in particolare attraverso la DG MS III) e dalle ANC, nel 2014 si sono compiuti progressi significativi per la definizione del quadro operativo alla base della supervisione sulla vigilanza e della vigilanza indiretta degli LSI. L'obiettivo generale è assicurare l'integrità dell'MVU come sistema di vigilanza unico, caratterizzato dall'applicazione coerente di rigorosi standard di vigilanza e da una collaborazione efficace tra la BCE e le ANC; mentre l'una supervisiona il funzionamento del sistema, le altre rimangono pienamente responsabili della vigilanza diretta degli LSI.


Nei paesi partecipanti all'MVU sono presenti in totale circa 3.500 LSI, che comprendono un'ampia varietà di soggetti in termini di dimensioni, modelli operativi e specificità locali. Questo richiede sia approcci di vigilanza che coniughino conoscenze locali a metodologie comuni, sia un insieme di migliori prassi per l'MVU.

Risulta altresì essenziale stabilire un ordine di priorità per le attività di vigilanza, riservando un'attenzione adeguata agli enti che si ritiene presentino un alto livello di rischio intrinseco o abbiano un impatto sistemico significativo. L'MVU ha stilato una lista iniziale di 108 LSI cui è assegnata priorità elevata, sulla base delle dimensioni nella giurisdizione di riferimento, della rischiosità e del grado di interconnessione (ad esempio per il ruolo svolto come infrastruttura dei mercati finanziari o gestore di sistemi di pagamento), e per i quali si svolge un'attività di vigilanza più intensa, come illustrato nella sezione 3.8. Il principio di proporzionalità è così integrato nel quadro di riferimento per la vigilanza degli LSI, influenzando concretamente sulle modalità di applicazione dei diversi strumenti a disposizione della vigilanza indiretta.

La cooperazione nell'ambito della vigilanza degli LSI presuppone il buon funzionamento dei flussi informativi fra la BCE e le ANC a tutti i livelli, dagli aspetti tecnici della vigilanza giornaliera fino al confronto tra gli alti dirigenti sul piano delle politiche. Pertanto, sono stati profusi sforzi notevoli nella creazione delle strutture e dei processi atti a sviluppare un quadro di cooperazione adeguato all'interno dell'MVU.

Figura 6

Quadro di riferimento per la vigilanza degli LSI nel contesto dell'MVU



2.3 L'evoluzione del personale

2.3.1 Il processo di assunzione per l'MVU

Il processo di assunzione per l'MVU, che riguarda circa 1.000 posizioni previste a bilancio, ha dato esiti positivi.

A partire dal secondo trimestre del 2013 e per tutta la fase preparatoria la BCE si è avvalsa dell'apporto di fino a 200 unità temporaneamente distaccate dalle ANC presso la Banca. Poco dopo l'estate del 2014 sono giunti alla BCE dirigenti altamente qualificati ed esperti di vigilanza che hanno costituito la massa critica necessaria soprattutto a rendere i GVC operativi per tempo.


Nel complesso, la BCE ha ricevuto circa 22.000 candidature ai posti vacanti nelle funzioni centrali di vigilanza. La campagna di assunzioni, organizzata in ordine gerarchico discendente per consentire ai dirigenti di scegliere i propri collaboratori, era improntata a criteri di trasparenza e competitività e si prefiggeva di selezionare i candidati più validi sul piano delle competenze, dell'efficienza e dell'integrità. I candidati sono stati sottoposti a prove molto rigorose per accertare che possedessero non solo le solide competenze tecniche richieste, ma anche le necessarie caratteristiche comportamentali e, se del caso, capacità di gestione. A tale scopo sono stati impiegati vari strumenti e tecniche di valutazione, fra cui prove online, esami scritti, presentazioni e colloqui strutturati.

Agli inizi di gennaio 2015, oltre 960 delle circa 1.000 posizioni previste a bilancio per le funzioni di vigilanza bancaria della BCE e per i relativi servizi condivisi³ erano state coperte con personale proveniente da tutti i paesi dell'UE. Le selezioni per i posti ancora vacanti proseguiranno nel 2015.

Grafico 1

Assunzioni per l'MVU (inclusi i servizi condivisi)

La linea rossa indica la data di entrata in funzione dell'MVU




³ Più specificamente, sono state previste a bilancio per l'MVU 1.073,5 unità equivalenti a tempo pieno, di cui 984,5 permanenti e 89 a tempo determinato.

Il processo di assunzione ha assicurato un adeguato livello di diversità in termini di nazionalità, età, genere e settore di provenienza. Il nuovo organico, costituito per il 42 per cento da donne e per il 58 per cento da uomini, ha apportato un ampio ventaglio di esperienze professionali, maturate perlopiù presso banche centrali o autorità di vigilanza.

Grafico 2

Personale neoassunto della BCE addetto ai compiti di vigilanza: scomposizione per settore di provenienza



2.3.2 Codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE

In conformità del regolamento sull'MVU, il Consiglio direttivo della BCE è tenuto a pubblicare un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria. Nel 2014 la BCE ha predisposto un progetto di norme sugli standard etici nell'ambito di una revisione generale del quadro etico, applicabile a tutto il personale della BCE. Di conseguenza, il 27 novembre e il 3 dicembre 2014 sono state adottate le decisioni che modificano rispettivamente le condizioni di impiego e le norme sul personale della BCE. Prima della loro adozione, il 31 ottobre 2014 la BCE ha presentato alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo gli aspetti salienti della revisione del quadro etico, come stabilito dall'accordo interistituzionale.

Il [quadro etico rivisto](#), pubblicato sul sito Internet della BCE e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Ne escono rafforzate soprattutto le norme sulla prevenzione dei conflitti di interesse (comprese le restrizioni successive al rapporto di lavoro) e quelle che disciplinano i doni e l'ospitalità, le operazioni finanziarie private e il segreto professionale; viene altresì istituito l'Ufficio di conformità e governance, che presta consulenza a tutto il personale della BCE e vigila sull'osservanza del quadro.

2.4 Quadro di riferimento per la segnalazione dei dati

Nel 2014 la BCE ha creato le strutture tecniche e organizzative, oltre che i processi, per la raccolta periodica e ad hoc delle statistiche connesse con i compiti di vigilanza.

A tale scopo è stata istituita in seno alla Direzione Generale Statistiche la Divisione Statistiche di vigilanza, incaricata di gestire i diversi flussi di dati alla base dei rapporti quantitativi sui rischi. La Divisione si occupa del quadro di riferimento per la gestione di tutti i dati provenienti dai gruppi bancari e dai singoli enti vigilati; definisce fra le altre cose il coordinamento, la ricezione, la gestione della qualità e la riconciliazione di tali dati di vigilanza. In tale contesto, l'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards, ITS) sulle segnalazioni di vigilanza dell'ABE ha accresciuto considerevolmente il volume di informazioni comparabili.

Approccio sequenziale

Ai sensi della Decisione ABE/DC/090 dell'ABE le autorità competenti hanno l'obbligo, per un campione di banche, di sottoporre all'ABE dati ITS completi al massimo livello di consolidamento. Nel caso dell'MVU si applica un "approccio sequenziale", in base al quale le ANC fungono da punto di ingresso dei dati segnalati dagli enti creditizi, trasmettendoli poi alla BCE; quest'ultima si occupa di presentare all'ABE i dati riguardanti gli enti significativi.

Secondo tale approccio la BCE riceve, conserva e diffonde i dati pertinenti sugli enti creditizi sottoposti a vigilanza diretta e indiretta, oltre a produrre statistiche o indicatori derivati che informano il sistema di valutazione quantitativa del rischio e soddisfano altre esigenze statistiche e analitiche dell'organizzazione. In generale, il personale addetto alle statistiche di vigilanza funge da supporto alla vigilanza bancaria della BCE, contribuendo ad ampliare e armonizzare ulteriormente le informazioni prudenziali in stretta collaborazione con l'ABE.

Regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza

Il progetto di [regolamento della BCE sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza](#) è stato elaborato nel corso del 2014. L'atto, adottato il 17 marzo 2015, si prefigge di colmare in via definitiva alcune delle lacune tuttora esistenti nei dati trasmessi per le attività di vigilanza, accrescendo nel contempo l'armonizzazione tra gli Stati membri partecipanti. Un esempio riguarda l'obbligo di segnalazione dei dati contabili a fini di vigilanza, valido solo per gli enti che applicano gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) a livello consolidato.

Il progetto di regolamento della BCE, in conformità del CRR, intende estendere tale obbligo alle segnalazioni a livello consolidato delle banche soggette a regimi contabili nazionali, nonché alle segnalazioni a livello individuale (che riguardano cioè un unico

soggetto giuridico). Per tenere nel debito conto il principio di proporzionalità, i soggetti segnalanti sono stati suddivisi in gruppi sulla base dei seguenti criteri: qualifica come soggetto significativo o meno significativo; segnalazione a livello consolidato o individuale; soglia di rilevanza degli attivi totali inferiore o superiore a 3 miliardi di euro.

Il progetto di regolamento della BCE non incide sui principi contabili applicati da gruppi e soggetti vigilati nei conti o nei bilanci consolidati, né modifica i principi contabili utilizzati per le segnalazioni a fini di vigilanza. Inoltre, in conformità del CRR è stato notificato all'ABE che la BCE, in quanto autorità competente, farà ricorso alla propria discrezionalità per raccogliere le segnalazioni di vigilanza provenienti dai gruppi significativi vigilati, in osservanza delle ITS pertinenti, anche a livello individuale e per le banche che non applicano gli IFRS.

Fra il 23 ottobre e il 4 dicembre 2014 il progetto di regolamento è stato sottoposto a una consultazione pubblica, che ha raccolto in totale 21 risposte.

SUBA

Nell'adempimento dei propri compiti, i servizi preposti alle statistiche di vigilanza si avvalgono del Supervisory Banking data system (SUBA), un nuovo sistema sviluppato in stretta collaborazione con le ANC che ha consentito alla BCE di costituire i corrispondenti flussi di dati e stilare un insieme di procedure concernenti la raccolta, la conservazione e l'elaborazione (comprese la convalida e le verifiche di coerenza) di dati e metadati di vigilanza, nonché la tutela della riservatezza e l'ordinaria divulgazione.

Raccolte di dati ad hoc

Un altro importante compito svolto nel 2014 è stato l'elaborazione del quadro di riferimento per la segnalazione di dati appartenenti a categorie non armonizzate, che non rientrano cioè nell'ambito delle ITS sulle segnalazioni di vigilanza elaborate dall'ABE ai sensi del CRR, e sono compatibili con il principio della massima armonizzazione sancito dal CRR. Questi obblighi aggiuntivi riguardanti le segnalazioni ad hoc mirano a integrare gli insiemi di dati ITS e assicurare così che l'MVU disponga di tutte le informazioni necessarie sui soggetti vigilati.

Una delle principali sfide emerse durante i preparativi in vista del termine di novembre 2014 è stata verificare la disponibilità complessiva di dati nelle diverse giurisdizioni nonché il funzionamento della metodologia applicata all'analisi dei rischi nell'MVU. A tale scopo sono stati avviati esercizi pilota che hanno gettato le basi per la raccolta dei dati non standardizzati attualmente condotta dalla Divisione Statistiche di vigilanza.

Si è proceduto inoltre al graduale aggiornamento degli standard e delle procedure di trasmissione relativi al sistema di elaborazione, convalida e divulgazione dei dati raccolti ad hoc.

2.5 Tecnologie informatiche

L'istituzione dell'MVU ha richiesto lo sviluppo di specifiche soluzioni informatiche. Si riportano di seguito alcuni degli ambiti di intervento:

- **Information Management System (IMAS)**
L'IMAS, principale strumento a disposizione dei GVC e dei gruppi ispettivi, offre la base tecnica per assicurare processi armonizzati e coerenza nella vigilanza degli enti creditizi. Soprattutto nella fase iniziale dell'MVU, ha rappresentato un elemento cruciale per l'applicazione della metodologia e delle norme comuni da parte di tutti i GVC. Un'attività importante per l'entrata in funzione dell'IMAS nel novembre 2014 è stata il programma di formazione rivolto a tutti gli esperti di vigilanza nel quadro dell'MVU (sia in organico alla BCE sia presso le ANC), a cui hanno partecipato oltre 3.000 utenti. Tenuto conto dell'ampia gamma di informazioni da raccogliere, lo strumento è ancora in fase di perfezionamento.
- **Raccolta dei dati, gestione della qualità dei dati e analisi**
La prima versione del SUBA è entrata in funzione a fine luglio 2014 (cfr. sezione 4). L'obiettivo principale del sistema è consentire alla BCE di ricevere dati di vigilanza specifici da tutti i paesi partecipanti all'MVU in formato XBRL, in linea con le ITS dell'ABE.
- **Strumenti a supporto del regime di contribuzione**
Sono stati definiti i requisiti informatici per il processo di riscossione dei contributi, anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica riguardante il progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza. È stato creato un portale self-service attraverso il quale le banche possono gestire i propri dati (contabili) di contribuzione; nel primo trimestre del 2015 lo strumento ha permesso di raccogliere per la prima volta i dati dei soggetti obbligati al pagamento del contributo. Inoltre, agli inizi del 2015 si è iniziato a lavorare a una soluzione per il calcolo dei contributi che sarà di ausilio nella produzione e nell'elaborazione delle prime fatture, in scadenza nel terzo trimestre del 2015.
- **Collaborazione, flusso di lavoro e gestione delle informazioni**
Il progetto informatico per la gestione dei recapiti degli enti vigilati e il trattamento delle loro eventuali richieste è in fase di realizzazione; grazie ai considerevoli progressi compiuti, la prima serie di funzionalità è stata attivata nell'agosto 2014. In previsione dell'atteso incremento degli oneri per effetto dell'MVU, sono in corso anche valutazioni sull'infrastruttura e sulla capacità del sistema di gestione dei documenti.
- **Servizi informatici condivisi**
Il considerevole aumento del traffico degli utenti ha reso necessario un adeguamento della capacità della BCE.

Importanza fondamentale rivestiva la connettività di tutte le ANC all'infrastruttura tecnologica del SEBC/Eurosistema (CoreNet). Sono state adottate diverse soluzioni, fra cui connessioni permanenti o temporanee con le BCN

corrispondenti oppure collegamenti diretti; questi ultimi saranno possibili solo dopo l'introduzione della nuova versione dell'infrastruttura CoreNet nel primo trimestre del 2015.

Per quanto riguarda lo scambio di e-mail e documenti riservati fra gli enti significativi e la BCE, dati i limiti di tempo si è deciso di utilizzare la posta elettronica con il protocollo "Transport Layer Security" (protocollo TLS)⁴, attuato in stretto coordinamento con gli enti creditizi significativi.

2.6 Valutazione approfondita

2.6.1 Perimetro generale, obiettivi e organizzazione

La valutazione approfondita prevista dal regolamento sull'MVU per i 130 enti creditizi che, secondo le aspettative, si sarebbero qualificati come significativi ha avuto inizio nell'autunno del 2013 e si è conclusa con la pubblicazione dei risultati il 26 ottobre 2014. L'esercizio prudenziale, di portata e profondità senza precedenti, ha rappresentato una pietra miliare nell'istituzione dell'MVU, avendo dimostrato che il nuovo sistema può gestire un progetto di enormi dimensioni e condurlo a buon fine in tempi molto stretti (cfr. anche il [Rapporto aggregato sulla valutazione approfondita](#) pubblicato nell'ottobre 2014).


L'esercizio, articolato nell'**AQR** e nella **prova di stress**, perseguiva tre obiettivi principali:

- assicurare la trasparenza migliorando la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche,
- individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie,
- rafforzare la fiducia, assicurando a tutti i soggetti interessati che gli intermediari sono fondamentalmente sani e affidabili.

⁴ Il TLS è un protocollo di sicurezza che protegge i messaggi di posta elettronica trasmessi attraverso una rete pubblica quale Internet.

Figura 7

Dati principali sulla portata dell'AQR



L'AQR ha fornito una valutazione puntuale nel tempo dell'accuratezza del valore contabile degli attivi delle banche al 31 dicembre 2013, fungendo da punto di partenza per la prova di stress. L'esame, condotto dalla BCE e dalle ANC, si è basato su una metodologia uniforme e su definizioni armonizzate. Nell'ambito dell'esercizio, alle banche è stato richiesto di mantenere un coefficiente minimo di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) pari all'8 per cento. La figura 7 illustra l'ambito di applicazione dell'esercizio.

L'AQR prevedeva un'analisi dettagliata a livello di attività per oltre 800 portafogli specifici, corrispondenti al 57 per cento delle attività ponderate per il rischio delle banche.

La **prova di stress** ha fornito un'analisi prospettica della tenuta della solvibilità delle banche in due ipotesi di scenario, sfruttando anche le nuove informazioni emerse dall'AQR. La prova di stress è stata condotta dalle banche partecipanti, dalla BCE e dalle ANC in collaborazione con l'ABE, che ha anche definito una metodologia comune a tutta l'UE insieme alla BCE e al CERS. Nello scenario di base alle banche è stato richiesto di detenere un coefficiente minimo di CET1 dell'8 per cento, mentre nello scenario avverso il requisito relativo a tale coefficiente era pari al 5,5 per cento.

Al fine di garantire coerenza e uniformità di trattamento sia nell'AQR che nella prova di stress, le strutture centrali della BCE hanno condotto in maniera indipendente l'assicurazione della qualità sull'attività delle banche e delle ANC. La BCE ha mantenuto stretti contatti con le ANC, rispondendo a più di 8.000 quesiti sulla metodologia e sui processi.

La BCE ha rivisto e sottoposto ad analisi critica i risultati affidandosi alla valutazione comparativa a livello di MVU e approfondendo insieme alle ANC i problemi specifici sorti. Ove necessario per esigenze di assicurazione della qualità, la BCE ha richiesto alle banche di apportare aggiustamenti ai risultati della prova di stress affinché mostrassero un adeguato livello di conservatività, in linea con la metodologia comune, e fosse mantenuto un contesto di parità. L'attività di assicurazione della qualità è stata eseguita da più di 100 esperti della BCE coadiuvati da professionisti esterni.

2.6.2 Esito della valutazione approfondita

A seguito dell'AQR, gli aggiustamenti aggregati apportati ai valori contabili degli attivi delle banche partecipanti al 31 dicembre 2013 erano pari a 47,5 miliardi di euro.

Tali aggiustamenti riguardano principalmente le attività contabilizzate secondo il principio di competenza. In particolare, si tratta di rettifiche agli accantonamenti specifici per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio. Inoltre, le consistenze delle esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE) per gli enti creditizi compresi nel perimetro dell'esercizio sono aumentate di 135,9 miliardi di euro (ossia del 18 per cento), in quanto la definizione di NPE, ricondotta su un terreno armonizzato e comparabile, includeva anche la valutazione delle tolleranze (forbearance) quale meccanismo che attiva il passaggio a NPE. Oltre che negli aggiustamenti apportati direttamente ai valori contabili correnti, i risultati dell'AQR trovano riflesso anche nella proiezione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche secondo gli scenari ipotetici utilizzati per la prova di stress.

Nell'insieme, la valutazione approfondita ha rilevato carenze patrimoniali per un importo di 24,6 miliardi di euro. Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2014 le banche partecipanti hanno raccolto capitale per un ammontare complessivo di 57,1 miliardi di euro, riducendo così le incapienze individuate. A seguito della contabilizzazione di queste misure patrimoniali, le carenze sono scese a 9,5 miliardi di euro, interessando 13 banche.

Il fabbisogno di capitale dei singoli intermediari è indicato nella tavola 4.

Tavola 4

Banche con una carenza patrimoniale dopo la valutazione approfondita

DGMSI/II Denominazione della banca	Coeff. di CET1 iniziale	Coeff. di CET1 post AQR	Coeff. di CET1 derivante dallo scenario di base	Coeff. di CET1 derivante dallo scenario avverso	Carenza patrimoniale segnalata nel Rapporto aggregato		Capitale idoneo netto raccolto fino al 3° trim. 2014 come segnalato nel Rapporto aggregato (milioni di euro)
					% (attività ponderate per il rischio nello scenario avverso)	(milioni di euro)	
Banche ¹ con una carenza patrimoniale a fine 2013 coperta entro il 3° trim. 2014							
Cooperative Central Bank	-3,7%	-3,7%	-3,2%	-8,0%	-13,5%	1.169	1.500
Bank of Cyprus	10,4%	7,3%	7,7%	1,5%	-4,0%	919	1.000
Veneto Banca	7,3%	5,7%	5,8%	2,7%	-2,8%	714	740
Banco Popolare	10,1%	7,9%	6,7%	4,7%	-1,3%	693	1.760
Piraeus Bank	13,7%	10,0%	9,0%	4,4%	-1,1%	660	1.000
Banca Popolare di Sondrio	8,2%	7,4%	7,2%	4,2%	-1,3%	318	340
Münchener Hypothekenbank	6,9%	6,9%	5,8%	2,9%	-2,6%	229	410
AXA Bank Europe	15,2%	14,7%	12,7%	3,4%	-2,1%	200	200
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat	5,7%	5,7%	5,7%	5,5%	-2,3%	130	250
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	9,2%	8,4%	8,3%	5,2%	-0,3%	130	760
Liberbank	8,7%	7,8%	8,5%	5,6%	-0,2%	32	640
Credito Valtellinese ²	8,8%	7,5%	6,9%	3,5%	-2,0%	377	415
TOTALE						5.571	9.015
Banche ¹ con una carenza patrimoniale a fine 2013 che dispongono di mezzi di mitigazione e non devono ricorrere a misure di rafforzamento patrimoniale, sempre secondo il Rapporto aggregato sulla valutazione approfondita							
National Bank of Greece	10,7%	7,5%	5,7%	-0,4%	-5,9%	3.433	2.500
Dexia ³	16,4%	15,8%	10,8%	5,0%	-0,6%	340	-
Nova Ljubljanska banka	16,1%	14,6%	12,8%	5,0%	-0,5%	34	-
Nova Kreditna Banka Maribor	19,6%	15,7%	12,8%	4,4%	-1,1%	31	-
Eurobank	10,6%	7,8%	2,0%	-6,4%	-11,9%	4.630	2.860
TOTALE						8.468	5.360
Banche ¹ tenute a ripianare una carenza patrimoniale entro 6 o 9 mesi attraverso misure idonee illustrate nei rispettivi piani di capitalizzazione							
Banca Popolare di Milano	7,3%	6,9%	6,5%	4,0%	-1,5%	684	520
Banca Popolare di Vicenza	9,4%	7,6%	7,5%	3,2%	-2,3%	683	460
Monte dei Paschi di Siena	10,2%	7,0%	6,0%	-0,1%	-5,6%	4.250	2.140
Banca Carige	5,2%	3,9%	2,3%	-2,4%	-7,9%	1.835	1.020
Banco Comercial Português	12,2%	10,3%	8,8%	3,0%	-2,5%	1.137	-10
Oesterreichischer Volksbanken-Verband	11,5%	10,3%	7,2%	2,1%	-3,4%	865	-
permanent tsb	13,1%	12,8%	8,8%	1,0%	-4,5%	855	-
Hellenic Bank	7,60%	5,20%	6,20%	-0,50%	-5,99%	277	100
TOTALE						10.586	4.230
TOTALE GENERALE						24.625	18.605

1 Dati del Rapporto aggregato sulla valutazione approfondita (BCE), ottobre 2014.

2 Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa ("Credito Valtellinese") è considerata ente creditizio meno significativo e pertanto soggetta a vigilanza indiretta da parte della BCE nell'ambito dell'MVU. La carenza è stata già affrontata con misure idonee.

3 Tenuto conto dell'ordinato piano di risoluzione della banca, la quale beneficia di una garanzia statale, non sono necessarie misure di rafforzamento patrimoniale in seguito ai risultati della valutazione approfondita.


I dati sulle carenze di capitale forniscono di per sé un quadro solo parziale dell'esito complessivo dell'esercizio. Occorre infatti considerare anche le variazioni patrimoniali prospettate nel quadro dell'intero esercizio, sulla base cioè sia dell'AQR sia della prova di stress. Secondo le proiezioni dello scenario avverso della prova di stress, il capitale disponibile aggregato delle banche diminuirebbe di 215,5 miliardi di euro (il 22 per cento del capitale detenuto dalle banche partecipanti) e le attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA) aumenterebbero di circa 860 miliardi di

euro entro il 2016; se si tiene conto di ciò nel calcolo del requisito patrimoniale relativamente alla soglia di riferimento, l'impatto complessivo sul capitale si colloca a 262,7 miliardi di euro nello scenario avverso. Tale impatto produce una riduzione del CET1 per la banca partecipante mediana di 4,0 punti percentuali, dal 12,4 per cento all'8,3 per cento nel 2016.

Grafico 3

Impatto complessivo della valutazione approfondita sul capitale (AQR e scenario avverso)

(CET1 in miliardi di euro)



¹ Aggiustamento risultante dall'AQR al netto di effetti fiscali e compensazioni da garanzie sui portafogli

Nota: nello scenario avverso della prova di stress, il calcolo degli effetti sul capitale disponibile e sui requisiti patrimoniali è riferito all'esercizio finanziario 2016.

I risultati dimostrano che lo scenario avverso era il più sfavorevole fra tutti quelli finora utilizzati nelle prove di stress a livello di UE; la gravità relativa dello scenario era acuita dal fatto che lo stress macrofinanziario abbracciasse un periodo di tre anni, anziché due come negli esercizi precedenti.

La valutazione approfondita ha permesso di accrescere considerevolmente il livello di trasparenza dei bilanci bancari grazie alla pubblicazione dei risultati per ciascun ente creditizio e all'utilizzo di schemi per la comunicazione molto dettagliati. L'obbligo di colmare le carenze patrimoniali individuate entro sei o nove mesi, a seconda dello scenario di origine, rappresenta per le banche coinvolte un forte incentivo al processo di risanamento dei bilanci. Entrambi i fattori dovrebbero rafforzare la fiducia nella fondamentale solidità del sistema bancario europeo da parte di tutti i soggetti interessati.

Per maggiori informazioni sul seguito dato alla valutazione approfondita si rimanda alla sezione 3.1.

3 Attuazione pratica dell'MVU

La BCE ha assunto formalmente i propri compiti di vigilanza il 4 novembre 2014, un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento sull'MVU. Il seguito da dare ai risultati della valutazione approfondita annunciati il 26 ottobre 2014 ha costituito il punto di partenza naturale, ma in questa fase operativa sono stati compiuti anche altri passi importanti in termini di: preparazione del lavoro di vigilanza per il 2015; sviluppo delle metodologie per tutti i servizi orizzontali e specialistici; istituzione del quadro di cooperazione con le ANC in materia di vigilanza degli LSI.

3.1 Il seguito della valutazione approfondita

La valutazione approfondita ha fornito all'MVU un insieme molto vasto di dati e informazioni qualitative sugli enti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE. I GVC hanno quindi potuto disporre di una solida base per l'assunzione delle competenze di vigilanza il 4 novembre 2014.

Una priorità importante per i GVC nei mesi successivi alla pubblicazione dei risultati finali della valutazione approfondita è stata l'integrazione nelle loro attività ordinarie dell'intera gamma di riscontri ottenuti. In questo periodo i GVC hanno discusso ampiamente i risultati granulari con gli enti creditizi.

3.1.1 Inclusione nelle decisioni SREP da attuare nel 2015

Per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE, gli esiti della valutazione approfondita hanno trovato riflesso nello SREP, processo utilizzato per orientare la valutazione prudenziale degli enti creditizi. Lo SREP costituisce la base per stabilire se sia necessario adottare ulteriori misure di vigilanza, quali l'imposizione al soggetto vigilato di requisiti supplementari in materia di fondi propri, di informativa o di liquidità (cfr. anche la sezione 3.2).

Le misure del secondo pilastro imposte alle banche ai sensi delle decisioni SREP hanno quindi riguardato due serie di risultati: 1) le questioni individuate in sede di vigilanza ordinaria nel corso dell'anno; 2) i riscontri derivanti direttamente dalla valutazione approfondita. Tali risultati si integravano a vicenda, dato che la valutazione approfondita non era stata concepita per coprire tutte le tipologie di rischio; ad esempio, il rischio di liquidità è stato considerato solo nel quadro della vigilanza ordinaria.

Il seguito dato alla valutazione approfondita si è esteso al di là dei risultati quantitativi che ne sono emersi. Ad esempio, in alcuni casi le difficoltà incontrate dalle banche nel produrre i dati richiesti ai fini dell'AQR hanno posto in evidenza le debolezze strutturali dei rispettivi sistemi statistici, soprattutto per gli enti creditizi che avevano da poco effettuato operazioni di fusione o acquisizione di altre banche. Nella loro

pianificazione, i GVC hanno quindi tenuto conto dell'urgenza di migliorare i sistemi di queste banche.

3.1.2 Implicazioni per i bilanci bancari nel 2014

I bilanci degli enti creditizi dovevano riflettere quanto più possibile i riscontri quantitativi dell'AQR, che afferivano soprattutto ai seguenti ambiti:

- riclassificazione delle esposizioni da in bonis a deteriorate e livelli di accantonamento per le singole posizioni esaminate nel corso dell'esercizio;
- criteri adottati per gli accantonamenti costituiti su base collettiva e modelli o processi di accantonamento sottostanti;
- modelli e processi relativi all'aggiustamento della valutazione del credito.

Al fine di stabilire una visione comune, la BCE ha discusso attentamente con le principali società di revisione contabile l'approccio più adeguato per affrontare la varietà di risultati nei conti finanziari delle banche. Successivamente, i GVC hanno approfondito alcune tematiche con le banche stesse.

A dicembre 2014 i GVC hanno incontrato gli enti creditizi interessati per vagliare l'attuazione di misure correttive e di aggiustamenti prudenziali o contabili. Tutti gli enti che avevano preso parte all'AQR hanno ricevuto una sintesi dei risultati dell'esercizio per tipologia di attività e portafoglio, insieme a ulteriori dettagli sull'esito dell'esame delle singole posizioni creditizie.

Per tutte le misure correttive richieste, le banche hanno fornito alla BCE una risposta scritta entro la fine di gennaio 2015 indicando il modo in cui intendevano ottemperare. A gennaio 2015 i GVC hanno altresì contattato il revisore, esterno o interno, per ottenere un parere indipendente sulle eventuali problematiche e azioni proposte. Infine, attraverso le revisioni prudenziali condotte hanno potuto tenere sotto stretta osservazione l'attuazione dei risultati dell'AQR da parte delle banche e, ove opportuno, applicare le misure di vigilanza o altri obblighi informativi.

3.1.3 Piani di capitalizzazione

Dalla valutazione approfondita è emerso che 25 banche avevano coefficienti patrimoniali inferiori alle soglie applicabili (coefficiente di CET1 pari all'8 per cento sia per l'AQR sia per lo scenario di base della prova di stress e pari al 5,5 per cento per lo scenario avverso). Tali banche sono state chiamate a presentare, entro due settimane dalla pubblicazione dei risultati, dei piani di capitalizzazione in cui illustrare le modalità di ripianamento delle carenze patrimoniali riscontrate.

Le carenze patrimoniali emerse dall'AQR o dallo scenario di base della prova di stress vanno colmate entro sei mesi, mentre quelle individuate nello scenario avverso entro nove mesi. I periodi di sei o nove mesi decorrono dalla pubblicazione dei risultati della valutazione approfondita a ottobre 2014.

Come comunicato durante l'esercizio, ci si attende che i piani di capitalizzazione conseguano gli obiettivi indicati di rafforzamento delle posizioni patrimoniali attraverso fonti di finanziamento private. Tra queste possono figurare:

- utili non distribuiti;
- riduzione delle gratifiche;
- nuove emissioni di azioni ordinarie;
- contingent capital adeguatamente solido;
- vendite di determinate attività ai prezzi di mercato o riduzioni delle attività ponderate per il rischio connesse ai piani di ristrutturazione concordati con la Commissione europea.

Tutte le banche hanno presentato i piani di capitalizzazione richiesti entro due settimane dalla pubblicazione dei risultati. I GVC hanno verificato che gli interventi esposti nei piani fossero ammissibili quali misure di mitigazione e idonei a colmare le carenze, richiedendo ove necessario misure aggiuntive.

A dicembre il Consiglio di vigilanza ha preso atto dell'ultima tranche di piani di capitalizzazione presentati dalle banche per le quali erano state rilevate carenze patrimoniali, oltre che delle proposte dei GVC a questo riguardo, confluite nelle decisioni SREP. La vigilanza bancaria della BCE continuerà a seguire da vicino l'attuazione dei piani di capitalizzazione nei sei/nove mesi concessi alle banche.

3.1.4 Monitoraggio delle azioni correttive

I GVC hanno valutato la fattibilità, la sostenibilità e la credibilità di tutti gli interventi patrimoniali previsti. In molti casi si sono tenuti vari incontri di discussione con le banche e, ove necessario, queste ultime hanno ricevuto comunicazione delle misure relative ai piani di capitalizzazione incluse nelle decisioni SREP. Le attività a seguito della valutazione approfondita hanno preso il via nel contesto della vigilanza ordinaria degli enti creditizi. I GVC hanno monitorato l'attuazione delle misure comprese nei piani instaurando un dialogo continuo con le banche e coinvolgendo, se del caso, i collegi delle autorità di vigilanza esistenti.

Oltre a monitorare la realizzazione degli interventi previsti, i GVC hanno anche seguito da vicino l'inclusione dei risultati dell'AQR nei bilanci delle banche. Ove necessario, si è discussa l'opportunità di ulteriori norme contabili con i revisori e la dirigenza degli enti creditizi e sono state introdotte disposizioni prudenziali nei bilanci delle banche o nelle decisioni SREP. Infine, i GVC hanno vagliato con le banche le possibili misure di copertura per tutte le debolezze riscontrate.

3.1.5 Lavoro sulle opzioni e facoltà nazionali

Un altro aspetto importante evidenziato dai risultati della valutazione approfondita è l'impatto delle opzioni e facoltà nazionali previste dal pacchetto CRD IV, che – secondo i riscontri – hanno notevoli implicazioni per la qualità del CET1 delle singole banche e la coerenza della definizione dello stesso nei vari Stati membri.

Queste opzioni e facoltà permettono agli Stati membri o alle relative autorità competenti di operare determinate scelte in merito all'applicazione della regolamentazione. Fino a novembre 2014 tali scelte erano quindi effettuate a livello nazionale. Poiché la valutazione approfondita è stata condotta in conformità del quadro giuridico vigente durante il suo svolgimento, le facoltà esercitate dalle ANC hanno influito sul calcolo dei coefficienti patrimoniali che sono stati poi raffrontati con le soglie definite per la rilevazione delle carenze. Ne consegue che alcune decisioni nazionali assunte in precedenza (ad esempio la determinazione delle percentuali da applicare gradualmente alle deduzioni dal CET1) hanno avuto e continuano ad avere ricadute sulla composizione e sulla qualità del capitale. Ciò determina notevoli disparità, soprattutto per quanto riguarda la misura in cui le singole banche beneficiano delle correzioni transitorie nel calcolo del CET1.

È stato ora istituito un work stream dedicato che ha il compito di esaminare attentamente gli effetti delle opzioni e facoltà nazionali esercitate dalle ANC, per poi riferire al Consiglio di vigilanza.

3.2 Preparativi per le attività di vigilanza nel 2015

A fine 2014 erano state portate a compimento due tappe fondamentali nei preparativi per le attività di vigilanza del 2015:

- l'elaborazione delle decisioni SREP da attuare nel 2015,
- la pianificazione strategica e operativa per il 2015, comprese le priorità fondamentali per l'MVU.

3.2.1 Decisioni SREP

Lo SREP è un processo globale condotto su base annua con l'obiettivo primario di assicurare che non solo il capitale e la liquidità, ma anche la governance interna, le strategie e i processi delle banche siano atti a garantire una sana gestione e la copertura dei rischi.

Esso costituisce il principale strumento di vigilanza per affrontare l'intera gamma dei rischi in base ai risultati della vigilanza ordinaria, delle ispezioni in loco e delle altre attività prudenziali. Nel quadro dello SREP le autorità di vigilanza possono imporre un ampio ventaglio di misure, compresi requisiti di capitale e di liquidità aggiuntivi nonché modifiche alle prassi di gestione dei rischi. Tali misure sono comunicate alle banche attraverso la decisione SREP.

Poiché la BCE ha assunto i propri compiti di vigilanza solo il 4 novembre 2014, le decisioni SREP predisposte nel 2014 (per essere attuate nel 2015) sono il risultato di una procedura straordinaria e una tantum.

- Nel quadro del generale trasferimento delle competenze, le conclusioni dello SREP condotto dalle ANC sono state in larga parte incorporate nelle decisioni SREP della BCE.
- Le decisioni SREP hanno attinto principalmente ai risultati quantitativi e qualitativi della valutazione approfondita e, ove applicabile, all'esame dei piani di capitalizzazione.

La decisione SREP sul capitale definisce il livello che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività dell'ente creditizio, assicura una solida copertura dei rischi in linea con il minimo richiesto nella valutazione approfondita. Tra le questioni emerse in sede di stesura delle decisioni SREP da attuare nel 2015, una delle più spinose riguardava la necessità di conciliare l'eterogeneità dei requisiti patrimoniali, dovuta all'utilizzo di metodologie diverse nei vari paesi, con un adeguato grado di coerenza nei livelli e nella qualità del capitale richiesti dall'MVU.

Per quanto riguarda l'imposizione di requisiti di liquidità specifici, i GVC hanno esaminato e vagliato le decisioni proposte dalle ANC e la valutazione fornita da queste ultime sui rischi di liquidità e di provvista; hanno quindi deciso di includere particolari requisiti quantitativi o qualitativi nelle decisioni SREP per il 2015 ove giustificato dall'esistenza di rischi rilevanti. Una delle difficoltà insite nell'elaborazione della decisione sulla liquidità sta nel fatto che i requisiti minimi di liquidità differiscono considerevolmente da un paese all'altro, in un contesto in cui solo alcune ANC hanno stabilito obblighi vincolanti.

Le discussioni sulle decisioni SREP da attuare nel 2015 hanno avuto inizio ben prima del 4 novembre 2014 e sono state preparate dai GVC. Da un punto di vista organizzativo, la predisposizione delle decisioni SREP ha contribuito in misura importante a promuovere l'integrazione dei gruppi, la condivisione delle informazioni, lo scambio di pareri e il miglioramento delle conoscenze e delle prospettive di ciascun GVC in materia di vigilanza. Ove applicabile, sono state convocate riunioni dei colleghi di vigilanza con la partecipazione dell'ABE.

Nel caso delle decisioni SREP per il 2016, si seguirà un iter diverso. La vigilanza bancaria della BCE ha infatti elaborato una metodologia comune, che attinge all'esperienza e alle migliori prassi pregresse delle ANC. La metodologia, illustrata nel manuale di vigilanza e nella Guida alla vigilanza bancaria, è al momento oggetto di "prove sul campo" che mirano a verificarne la solidità e a individuare i margini di perfezionamento (cfr. anche la sezione 3.3).

Lo SREP condotto dall'MVU, in linea con gli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP, include:

- un sistema di analisi dei rischi (risk assessment system, RAS) che valuta i livelli di rischio e i presidi di controllo degli enti creditizi. I GVC hanno collaborato ampiamente con i servizi orizzontali alla realizzazione del sistema,

sottoponendone ogni aspetto a continue verifiche sul campo per individuare e migliorare le questioni metodologiche potenzialmente problematiche;

- una revisione complessiva del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP);
- una metodologia di quantificazione di capitale e liquidità, che valuta il fabbisogno degli enti creditizi in termini di capitale e liquidità alla luce dei risultati dell'analisi dei rischi.

3.2.2 Pianificazione strategica e operativa per il 2015

I risultati dello SREP contribuiscono in misura fondamentale anche alla pianificazione strategica e operativa. In particolare, incidono direttamente sulla tipologia e sull'intensità delle attività svolte a distanza e in loco per un dato ente.

Le priorità di vigilanza dell'MVU per il 2015, approvate dal Consiglio di vigilanza a novembre 2014, promuovono l'interazione fra l'approccio di vigilanza verticale e quello orizzontale, oltre ad assegnare un ruolo importante alle revisioni tematiche. Prendendo le mosse dalle priorità di vigilanza e tenendo in debito conto il profilo di rischio e la rilevanza sistemica dell'ente creditizio considerato, il SEP di ciascun ente creditizio significativo definisce le principali attività di vigilanza che saranno svolte per tenere sotto osservazione i rischi e affrontare i punti deboli individuati. I SEP coprono:

- le attività di vigilanza ordinaria che competono ai GVC;
- le ispezioni in loco;
- le indagini sui modelli interni.

L'elaborazione dei SEP per il 2015 è iniziata durante la fase preparatoria e si è conclusa a dicembre 2014. L'esercizio è stato condotto di concerto dai GVC e dai servizi orizzontali della BCE e coordinato dalla Divisione Pianificazione e coordinamento della BCE (cfr. la sezione 3.3.1).

Da settembre 2014 i GVC sono stati impegnati in intense discussioni interne per pianificare il SEP di ciascun ente significativo. Grazie all'ampia esperienza di vigilanza delle ANC e alla loro conoscenza approfondita dei rischi delle banche significative, i SEP hanno beneficiato di un contributo di informazioni di tipo bottom-up. Per assicurare una ripartizione efficiente delle risorse e un approccio rigoroso e coerente alla vigilanza di tutti gli enti significativi, l'intensità della vigilanza cui sono sottoposte le singole banche è modulata tenendo conto della probabilità che i rischi diventino rilevanti e dell'impatto degli stessi sulla banca e sul sistema nel suo insieme.

Tutti i SEP includono attività periodiche che saranno svolte ogni anno a prescindere dal contesto economico. Per il 2015 sono previste:

- attività tematiche che riflettono le priorità di vigilanza per il 2015;
- attività svolte dai GVC in base alle specificità dei singoli enti creditizi.

Tali attività saranno eseguite secondo un approccio proporzionato e basato sul rischio. Gli enti significativi sono suddivisi in categorie di rischio, cui è associato un livello di impegno che dipende dal punteggio di rischio, dalle dimensioni e dalla complessità dell'ente considerato. Per ciascuna categoria, in base al livello di impegno, è stata prevista e inclusa nei SEP una serie di attività con la relativa frequenza. Questo insieme costituisce il livello minimo di impegno della vigilanza per ciascun ente significativo.

3.3 Definizione di metodologie comuni a tutti i servizi orizzontali e specialistici

Un obiettivo fondamentale dell'MVU è assicurare agli enti creditizi in tutti gli Stati membri partecipanti parità di trattamento dal punto di vista prudenziale e regolamentare. Le divisioni orizzontali e specialistiche della BCE hanno il compito di:

- promuovere l'armonizzazione degli approcci di vigilanza;
- favorire un'impostazione invasiva della vigilanza bancaria;
- intensificare la cooperazione e la comunicazione all'interno e all'esterno dell'MVU.

Il lavoro di armonizzazione si concentra sugli ambiti in cui esistono norme e prassi nazionali divergenti. Su questo fronte la vigilanza bancaria della BCE è impegnata a svolgere le seguenti attività: predisposizione di un inventario delle prassi di vigilanza nazionali; elaborazione di standard; svolgimento di test e ulteriore affinamento delle metodologie di vigilanza armonizzate; assicurazione della qualità; misurazione dell'efficacia di azioni e misure.

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e l'ordinato coordinamento fra la vigilanza bancaria della BCE e le ANC, per ciascuna divisione all'interno dei servizi orizzontali e specialistici sono state istituite reti di esperti provenienti sia dalla funzione di vigilanza della BCE sia dalle ANC degli Stati membri partecipanti. Tali reti migliorano l'accesso alle conoscenze disponibili all'interno delle ANC e assicurano l'applicazione delle migliori prassi e di standard elevati, oltre che un'adozione coerente delle politiche.

3.3.1 Pianificazione

La Divisione Pianificazione e coordinamento della BCE si occupa della pianificazione strategica e operativa generale dell'MVU e segue l'attuazione degli obiettivi strategici e il lavoro di vigilanza in stretta collaborazione con il restante personale addetto alla vigilanza bancaria della BCE.

Per quanto concerne la **pianificazione strategica**, la divisione guida il processo di definizione delle priorità di vigilanza dell'MVU per l'anno a venire e stabilisce i livelli minimi di impegno annui per l'azione di vigilanza, tenendo conto del profilo di rischio e dell'impatto sistemico dei singoli enti creditizi oltre che delle aree di approfondimento tematico incluse nelle priorità di vigilanza.

Nel quadro della **pianificazione operativa**, essa sostiene i GVC nella predisposizione del SEP di ciascun gruppo bancario significativo sottoposto alla vigilanza diretta della BCE, traducendo le priorità in compiti di vigilanza tangibili in linea con i livelli minimi di impegno applicabili. La divisione coordina altresì il processo di pianificazione per la vigilanza ordinaria (a distanza), le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni.

La Divisione Pianificazione e coordinamento si occupa inoltre del **monitoraggio sull'attuazione** degli obiettivi strategici dell'MVU e dei compiti di vigilanza definiti per l'anno. A questo scopo ha iniziato a sviluppare strumenti di monitoraggio, ad esempio rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori rivolti a gruppi di destinatari diversi all'interno della vigilanza bancaria della BCE, nonché sistemi di gestione delle informazioni come il quadro operativo di gestione strategica. Tali strumenti forniscono dettagli essenziali che, oltre a informare le decisioni gestionali, sono di ausilio ai GVC e al personale addetto alla vigilanza bancaria presso la BCE nello svolgimento delle ispezioni in loco e delle indagini sui modelli interni nel contesto del SEP.

3.3.2 Sviluppo di metodologia e standard

Metodologie e standard di vigilanza aggiornati sono essenziali per ottenere esiti di vigilanza efficienti ed efficaci. Le metodologie di vigilanza si evolvono costantemente, non da ultimo seguendo il lavoro degli organismi di normazione internazionali per armonizzare la regolamentazione del settore finanziario a livello mondiale e le attività in corso nell'UE per promuovere il corpus unico di norme. La BCE intende non solo assicurare l'allineamento delle proprie metodologie alle migliori prassi di vigilanza, ma anche agire da forza trainante in questo ambito.

Oltre a sviluppare metodologie e standard di vigilanza, la Divisione Metodologia e standard di vigilanza della BCE agevola e favorisce la loro applicazione armonizzata da parte delle ANC degli Stati membri partecipanti.

Essa collabora altresì con l'ABE e con altri organismi di normazione internazionali, come il CBVB, al fine di evitare sovrapposizioni e massimizzare le sinergie. Inoltre, si


occupa della stesura e dell'aggiornamento del manuale di vigilanza (cfr. la sezione 2.2.1).

Affinamento della metodologia SREP

Al momento la metodologia SREP è sottoposta a verifiche sul campo finalizzate a raccogliere informazioni pratiche, nonché a individuare gli ambiti che richiedono un ulteriore affinamento.

Figura 8

Il programma di verifiche sul campo della metodologia SREP per gli enti creditizi significativi⁵



⁵ La Lituania non ha partecipato al programma di verifiche sul campo.

Il **programma di verifiche sul campo** riguarda quasi la metà degli enti significativi vigilati e coinvolge direttamente oltre 120 esperti della vigilanza bancaria della BCE.

Esso si prefigge i seguenti obiettivi principali:

- calibrare e affinare la metodologia e attuare i processi sottostanti lo SREP per il 2015;
- consentire agli esperti di vigilanza di acquisire dimestichezza con le banche nonché di apprendere e adottare la nuova metodologia, il nuovo sistema e i nuovi rapporti (“imparare provando”);
- promuovere l’uso di IMAS e dei relativi rapporti;
- individuare migliori prassi aggiuntive con l’aiuto dei GVC/delle ANC;
- attuare canali e processi di comunicazione efficienti e sostenibili tra le divisioni orizzontali, i GVC e le ANC.

Il programma verifica l’adeguatezza del manuale di vigilanza (che dedica un intero capitolo allo SREP) dal punto di vista sia tecnico e metodologico sia pratico. A questo scopo, la Divisione Metodologia e standard di vigilanza ha allineato interamente l’IMAS allo SREP; ha curato inoltre le iniziative di formazione sulla metodologia SREP, cui hanno preso parte diverse centinaia di esperti di vigilanza presso la BCE e le ANC; ha incorporato statistiche di qualità elevata nell’IMAS per agevolare un’attuazione efficiente della metodologia.

Tra gli obiettivi della divisione per il 2015 figurano l’attuazione della metodologia SREP e, più in generale, l’aggiornamento del manuale di vigilanza affinché si conformi ai massimi standard.

3.3.3 Analisi dei rischi

La Divisione Analisi dei rischi:

- tiene sotto osservazione i mutamenti del contesto di rischio generale negli Stati membri partecipanti;
- svolge ulteriori analisi approfondite che coprono un’ampia serie di ambiti e categorie di rischio;
- assiste i GVC nell’esercizio della vigilanza;
- individua le necessità della vigilanza bancaria della BCE in materia di segnalazioni di vigilanza;
- gestisce la trasposizione di queste necessità in atti giuridici o modifiche degli stessi;
- conduce studi di impatto quantitativo.

Individuazione delle tendenze e dei nuovi sviluppi nel panorama dei rischi

La Divisione Analisi dei rischi conduce con cadenza periodica analisi approfondite dei rischi e fornisce agli altri servizi informazioni aggiornate sulle vulnerabilità e sui rischi correnti che riguardano il settore bancario degli Stati membri partecipanti. Essa individua tempestivamente tendenze, andamenti e rischi che investono diverse banche e per i quali occorre un'ulteriore revisione prudenziale. La Divisione Analisi dei rischi ha condotto, di stretto concerto con le ANC, la sua prima valutazione dei principali rischi orizzontali e a livello di singolo intermediario negli Stati membri partecipanti.

Ciò ha contribuito in misura essenziale alla definizione delle priorità di vigilanza dell'MVU per il 2015. I risultati di questo lavoro si sono successivamente tradotti in priorità e ambiti di approfondimento specifici per i GVC nello svolgimento dell'esame periodico dei rischi; sono stati altresì integrati nel piano di lavoro della divisione per il 2015, il quale prevede un'ulteriore analisi delle aree di rischio specifiche.

Schede informative sugli enti significativi

Nel 2014 la Divisione Analisi dei rischi, assieme agli altri esperti della vigilanza bancaria della BCE, ha sviluppato per il Consiglio di vigilanza schede informative sugli enti significativi, coordinandone anche l'attuazione e l'assicurazione della qualità. Le schede sono state concepite per informare e assistere il Consiglio di vigilanza nel processo decisionale. Si tratta di rapporti concisi, della lunghezza di due pagine, che raccolgono per ciascun ente creditizio significativo sia i dati quantitativi provenienti dal sistema delle segnalazioni obbligatorie e dai fornitori di statistiche di mercato, sia la più recente valutazione qualitativa condotta dai GVC a fini di vigilanza sulle prassi delle banche e sui rischi a cui sono esposte.

Prima di trasmettere al Consiglio di vigilanza le prime schede riguardanti tutti gli enti creditizi significativi, la Divisione Analisi dei rischi si è avvalsa delle funzioni statistiche della BCE per coordinare un test applicativo volto a individuare ed eliminare i punti di debolezza nel processo di produzione, nonché a risolvere i problemi statistici. La divisione ha altresì organizzato circa 50 corsi di formazione per consentire ai dirigenti della vigilanza bancaria della BCE e ai GVC di acquisire familiarità con le schede informative e con il ruolo da esse svolto nel rispettivo processo di produzione.

Per offrire al Consiglio di vigilanza una panoramica degli enti significativi nel loro insieme, la Divisione Analisi dei rischi ha elaborato una scheda riassuntiva che include, su base aggregata, uno stato patrimoniale, un conto economico e degli indicatori di rischio con le relative tendenze.

Poiché i prestiti immobiliari si sono rivelati una fonte di rischio sistemico nelle precedenti crisi finanziarie, la divisione ha inoltre collaborato con le ANC alla stesura di schede sintetiche sui mercati ipotecari nazionali e sui relativi prodotti.

Analisi ad hoc dei rischi connessi a paesi specifici

La Divisione Analisi dei rischi ha fornito al Consiglio di vigilanza e ai dirigenti di alto livello in seno alla vigilanza bancaria della BCE diverse analisi ad hoc sui rischi cui sono esposti gli enti creditizi significativi per effetto delle esposizioni verso particolari paesi (quali la Federazione Russa e l'Ucraina). Ha inoltre condotto indagini sulle esposizioni delle banche negli Stati membri partecipanti al rispettivo debito sovrano.

3.3.4 Modelli interni

La Divisione Modelli interni è responsabile, in generale, dell'armonizzazione e della coerenza di metodologie e processi applicabili all'esame dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro). Segue una descrizione dei principali progetti completati dalla divisione nel 2014.

Inventario dei modelli interni

Nel settembre 2014 è stata avviata un'operazione di inventario volta a raccogliere i principali dati qualitativi e quantitativi necessari a:

- classificare secondo priorità e pianificare i compiti che dovranno essere svolti dalla Divisione Modelli interni negli anni a venire (ad esempio, la valutazione dei piani di estensione degli enti significativi);
- dividere i modelli interni per categoria in base alle informazioni qualitative disponibili sulle metodologie impiegate;
- operare un raffronto preliminare tra gli approcci di vigilanza seguiti nei vari paesi (con riferimento ad esempio alle diverse prassi in materia di requisiti prudenziali aggiuntivi) e individuare tempestivamente le possibili anomalie.

L'esercizio di inventario ha altresì permesso più in generale di tracciare un quadro esauriente degli enti che già utilizzano modelli interni, oltre che di misurare l'incidenza di tali modelli sul calcolo dei requisiti patrimoniali complessivi.

Tavola 5

Incidenza dei modelli interni (MI) sul calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (RFP) delle banche

Quantificazioni indicative a partire da dati COREP e SPE

Tipologia di rischio	Numero di banche che utilizzano modelli interni	% degli RFP totali	% degli RFP calcolati con MI per categoria di rischio
Credito	68	84,1%	53,3%
Operativo	21	9,4%	46,4%
Mercato	37	5,1%	59,8%
CVA	9	1,4%	39,2%

Processo di approvazione dei modelli

Uno degli obiettivi principali della Divisione Modelli interni è garantire la solidità e la coerenza degli approcci di vigilanza applicati ai modelli interni degli enti creditizi.

Nel 2014 la divisione ha sviluppato il processo di approvazione dei modelli, che descrive l'iter da seguire per la concessione ai singoli istituti dell'autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti minimi di capitale, in linea con il CRR. Un processo di approvazione armonizzato contribuirà ad accrescere il grado di coerenza e, pertanto, a conseguire la parità di trattamento.

Analisi comparata

La CRD IV richiede alle autorità competenti di valutare la coerenza delle prassi prudenziali e bancarie connesse ai modelli interni (fatta eccezione per il rischio operativo) con cadenza almeno annuale. Inoltre, il CBVB condurrà due volte l'anno un esercizio volontario di monitoraggio. Pur limitandosi inizialmente alle esposizioni all'ingrosso, tale esercizio formalizzato e periodico potrebbe essere esteso anche ai portafogli PMI/al dettaglio e alle esposizioni del portafoglio di negoziazione allorché il Comitato avrà ultimato il riesame sostanziale ([Fundamental Review](#)) dei requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione.

La vigilanza bancaria della BCE è stata già coinvolta negli esercizi dell'ABE e del CBVB, che in futuro si svolgeranno con il contributo dell'intero MVU. I risultati di questi esercizi di analisi comparata potrebbero dare origine a interventi di vigilanza quali indagini sui modelli, ricalibrazione dei parametri e imposizione di specifici requisiti aggiuntivi o soglie minime di capitale. Essi forniscono altresì un contributo essenziale al processo di costante monitoraggio dei modelli che informa la decisione SREP con cadenza almeno annuale.

La tavola 6 descrive i principali compiti di ciascuna parte interessata nel contesto dell'MVU.

Tavola 6

Distribuzione dei compiti principali negli esercizi di analisi comparata

	ANC	GVC	Divisione Modelli interni (DMI)
1. Verifica della qualità dei dati	Effettua le verifiche della qualità dei dati assieme ad ABE/CBVB	Segue i risultati attraverso teleconferenze con l'ANC	
2. Valutazione preliminare / rapporto ABE sulla singola banca	Fornisce al GVC/all' DMI un resoconto dei primi risultati	Riceve dall'ANC un resoconto dei primi risultati	Elabora e comunica i primi risultati / Riceve un resoconto dall'ANC
3. Colloqui / accessi in loco			
4. Valutazione dell'autorità competente	Prepara/partecipa assieme al GVC / alla DMI	Prepara/partecipa assieme all'ANC / al GVC	Prepara/partecipa assieme all'ANC / al GVC
5. Azioni correttive			
6. Rapporto finale			Contribuisce al rapporto finale

3.3.5 Gestione delle crisi

La Divisione Gestione delle crisi assolve diversi compiti, sia nella fase di deterioramento della sostenibilità economica di un ente sia in quella precedente. Essa è coinvolta sistemicamente nelle seguenti attività:

- valutazione dei piani di risanamento degli enti significativi;
- elaborazione degli standard e controllo di coerenza nella valutazione dei piani di risanamento;
- attuazione delle misure di intervento precoce.

La divisione fornisce informazioni e pareri esperti ai GVC in materia di gestione delle crisi e più in particolare sulla sostenibilità economica degli enti creditizi vigilati. Se un soggetto vigilato significativo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto, la divisione diventa il primo punto di contatto per la cooperazione con le autorità di risoluzione. Inoltre, presta consulenza e supporto alle altre funzioni di vigilanza bancaria della BCE per le questioni riguardanti gli enti meno significativi.

Metodologia di prevenzione delle crisi

La divisione, preposta a elaborare una metodologia di prevenzione delle crisi per la vigilanza bancaria della BCE, è strettamente coinvolta nel lavoro svolto dall'ABE sul piano regolamentare e della standardizzazione per integrare le disposizioni contenute nella direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche e nel regolamento sull'MVU. Il personale della divisione partecipa altresì attivamente ad altri consessi quali l'FSB.

3.3.6 Politiche di vigilanza

La BCE influisce in misura considerevole sul dibattito regolamentare partecipando attivamente a diversi consessi europei e internazionali. La Divisione Politiche di vigilanza segue i temi normativi e di vigilanza di maggiore attualità internazionale, apportandovi un proprio contributo; coordina altresì le posizioni dell'MVU su politiche interne e internazionali, avvalendosi delle esperienze maturate nell'esercizio dell'azione di vigilanza.

La divisione assiste i GVC nella vigilanza degli enti significativi e, di concerto con gli altri esperti della BCE, sostiene la vigilanza diretta delle banche meno significative da parte delle ANC; in aggiunta fornisce consulenza sulla corretta applicazione della normativa europea pertinente, nonché degli standard e dei principi di vigilanza internazionali, al fine di promuoverne l'attuazione armonizzata all'interno dell'unione bancaria. A tale scopo la divisione ha creato una banca dati interna di domande e risposte che raccoglie le indicazioni degli esperti della BCE su questioni, nuove o ricorrenti, connesse con la metodologia interna di vigilanza e la legislazione europea applicabile; la banca dati, riservata al personale addetto all'MVU, integra lo

strumento dell'ABE per la presentazione di quesiti sul corpus unico di norme (Single Rulebook Q&A), accessibile invece da tutte le parti interessate. La Divisione Politiche di vigilanza partecipa altresì alle attività di cooperazione internazionale e a livello di UE. Essa assiste i GVC nella predisposizione e nell'aggiornamento degli accordi di cooperazione all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, instaura e coordina la collaborazione con gli Stati membri non partecipanti e con i paesi esterni all'UE, ad esempio sottoscrivendo protocolli d'intesa.

3.3.7 Compiti macroprudenziali

L'articolo 5 del regolamento sull'MVU attribuisce alla BCE compiti specifici in merito agli strumenti macroprudenziali previsti dalla normativa europea (CRD IV e CRR).

L'attuazione degli interventi macroprudenziali compete in via primaria alle ANC oppure ad autorità designate. La BCE può imporre requisiti (nel caso delle riserve di capitale) e misure più stringenti rispetto a quelli applicati da tali autorità, previa loro consultazione; viceversa, quando l'iniziativa proviene da un'autorità nazionale, quest'ultima dovrebbe consultare la BCE.

La BCE ha elaborato procedure adeguate per affrontare i diversi casi possibili. Indipendentemente dal fatto che l'iniziativa muova dalla BCE o dall'autorità nazionale, il Consiglio di vigilanza dovrebbe predisporre una proposta, tenendo conto dei contributi forniti dalle strutture e dai comitati della BCE competenti (fra cui il Comitato per la stabilità finanziaria nella composizione dell'MVU). Il Consiglio direttivo, chiamato ad assumere una decisione in tempi brevi, può avallare la proposta del Consiglio di vigilanza, modificarla o sollevare obiezioni. Inoltre, su propria iniziativa, può chiedere al Consiglio di vigilanza di presentare una proposta per l'applicazione di requisiti più elevati agli strumenti macroprudenziali.

Al fine di conciliare efficacemente la prospettiva micro e quella macroprudenziale e assicurare la disponibilità di elementi di analisi adeguati, il Consiglio direttivo e il Consiglio di vigilanza tengono con cadenza trimestrale riunioni congiunte per discutere tematiche macroprudenziali (Consesso macroprudenziale). Il primo di questi appuntamenti si è svolto nel novembre 2014.

È stato altresì istituito il Gruppo di coordinamento macroprudenziale, comitato interno deputato a coordinare i compiti microprudenziali e quelli macroprudenziali in seno alla BCE, nonché a esaminare eventuali proposte sul piano delle politiche. Contribuiscono alla sua attività, attraverso la formulazione di analisi e pareri, le aree operative della BCE con competenze pertinenti (sia nel settore dell'attività di banca centrale sia in quello della vigilanza). Il servizio di segretariato è fornito congiuntamente dalla DG MS IV e dalla DG Politica macroprudenziale e stabilità finanziaria.

3.4 Autorizzazioni

Il 4 novembre 2014 la BCE è divenuta l'autorità competente a decidere nelle procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, revoca delle autorizzazioni e valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate (complessivamente note come "procedure comuni" nel contesto dell'MVU) per tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. La BCE è altresì responsabile della valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi, nonché delle procedure di passaporto.

Molte delle decisioni che dovranno essere assunte dal Consiglio di vigilanza riguarderanno probabilmente le autorizzazioni e le valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità. La BCE ha la responsabilità di assicurare la rispondenza al corpus unico di norme delle decisioni di autorizzazione, che sono predisposte dalla sua Divisione Autorizzazioni assieme alle ANC. La BCE si adopera per armonizzare l'applicazione delle procedure comuni e la conduzione delle valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità.

Metodologie e flussi di lavoro

La Divisione Autorizzazioni, di concerto con le ANC e le altre aree operative, ha elaborato metodologie dettagliate per le procedure di autorizzazione contenenti una descrizione di tutte le fasi da seguire e del ruolo di ciascun attore. Le procedure di autorizzazione attingono alle competenze e alle risorse delle ANC; al tempo stesso beneficiano dell'esistenza di procedure e processi centralizzati in modo da assicurare esiti coerenti.

Un portale dedicato alle autorizzazioni all'interno di IMAS agevola lo scambio di informazioni tra le ANC e la BCE. I flussi di lavoro, attraverso i quali vengono avviate tutte le procedure di autorizzazione, forniscono spazi di lavoro e interfacce comuni per la presentazione di proposte riguardanti i progetti di decisione da sottoporre al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo. Essi servono ad assicurare l'integrità del processo e la gestione delle tempistiche serrate.

Valutazione delle procedure pendenti

Prima dell'assunzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE, le ANC hanno dovuto informare quest'ultima entro il 4 settembre 2014 in merito a tutte le procedure di vigilanza formalmente avviate per le quali era ritenuto improbabile il completamento entro il 4 novembre 2014. Tale obbligo ha riguardato anche le procedure di autorizzazione. Le informazioni fornite sulle procedure in corso sono state aggiornate periodicamente fra il 4 settembre e il 4 novembre 2014.

In totale, la BCE ha ricevuto segnalazioni relative a circa 220 procedure di autorizzazione avviate ma non ancora completate. La Divisione Autorizzazioni ha

valutato tutte le procedure sulla base di criteri predefiniti per trovarsi preparata nel caso la BCE dovesse prenderle in carico. Il Consiglio di vigilanza ha deciso di subentrare in una sola procedura, per l'importanza e la complessità della valutazione della partecipazione qualificata in oggetto. Tutte le altre procedure in corso segnalate saranno completate dalle ANC competenti ai sensi del quadro normativo dell'MVU.

Procedure di autorizzazione presentate nel 2014

Fra il 4 novembre 2014 e gli inizi di gennaio 2015 la BCE ha ricevuto notifiche formali in merito a 21 procedure comuni (sette di concessione di autorizzazione, nove relative a partecipazioni qualificate, tre di revoca di autorizzazione e due di scadenza dell'autorizzazione) e a 149 altre procedure (115 relative ai requisiti di professionalità e onorabilità e 34 di passaporto).

Tavola 7

Procedure di autorizzazione dal 4 novembre 2014

	Concessione di autorizzazione	Scadenza di autorizzazione	Revoca di autorizzazione (ANC)	Revoca di autorizzazione (BCE)	Partecipazioni qualificate	Requisiti di professionalità e onorabilità	Passaporto
Procedure comuni notificate alla BCE	7	2	3	-	9	115	34
In corso (al 2 gennaio 2015)	7	2	2	-	8	76	1

Le sette procedure di concessione di autorizzazione sono state avviate dalle ANC di diversi Stati membri partecipanti. Esse riguardavano per lo più la medesima operazione di ristrutturazione di un soggetto vigilato significativo che è presente in un gran numero di paesi sia in Europa sia altrove. Per questo tipo di procedure si prevedono tempi lunghi, pari in media a un massimo di un anno.

Le due procedure di scadenza e le tre di revoca di autorizzazione sono state avviate dalle ANC di diversi Stati membri partecipanti. Tutte le procedure di revoca afferivano alla ristrutturazione di enti creditizi, mentre entrambi i casi di scadenza si riferivano a enti meno significativi di piccole dimensioni che avevano l'uno ceduto la propria attività bancaria a un altro soggetto e l'altro realizzato una ristrutturazione.

Le procedure sull'acquisizione di partecipazioni qualificate riguardavano in parte la ristrutturazione dello stesso ente vigilato significativo per il quale è stata avviata la maggioranza delle procedure di autorizzazione.

Per quanto attiene alle procedure riguardanti i requisiti di professionalità e onorabilità, la BCE ha ricevuto un numero considerevole di segnalazioni. Nel periodo in esame le ANC di 15 Stati membri partecipanti hanno avviato 115 procedure di questo tipo. La BCE è vincolata dalle leggi nazionali che recepiscono le disposizioni europee e dai requisiti minimi di idoneità dei membri degli organi di amministrazione. Pertanto, a queste procedure si applica una grande varietà di prassi e scadenze, che pongono la BCE di fronte alla considerevole sfida di introdurre un processo uniforme e armonizzato. I primi passi verso un piano di azione volto ad armonizzare ulteriormente questo ambito sono stati compiuti in stretta collaborazione con le ANC.

3.5 Analisi delle irregolarità, procedure sanzionatorie e segnalazione delle violazioni

3.5.1 Poteri esecutivi e sanzionatori

In conformità del regolamento sull'MVU e del regolamento quadro sull'MVU, la ripartizione dei **poteri esecutivi e sanzionatori** tra la BCE e le ANC dipende dalla natura della presunta violazione, dalla persona coinvolta e dalla misura che deve essere adottata.

Per quanto concerne i soggetti vigilati significativi, la BCE è competente a irrogare sanzioni amministrative e ad adottare misure esecutive in caso di violazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE direttamente applicabili (compresi i regolamenti o le decisioni della BCE). Quanto ai soggetti vigilati meno significativi, la BCE esercita le stesse competenze in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni che impongono a tali soggetti obblighi nei suoi confronti. Inoltre, in altri casi la BCE può chiedere alle ANC di avviare procedure volte ad assicurare l'irrogazione di sanzioni adeguate (ad esempio a carico di persone fisiche, di natura non pecuniaria o riguardanti violazioni di leggi nazionali che recepiscono le relative direttive dell'UE) oppure di avvalersi dei loro poteri esecutivi ai sensi dell'ordinamento nazionale.

Le ANC restano pienamente competenti a comminare sanzioni e a esercitare i propri poteri esecutivi nei confronti dei soggetti vigilati meno significativi (tranne che per le violazioni di regolamenti o decisioni della BCE che impongono obblighi verso quest'ultima) e in caso di violazioni di leggi nazionali che non recepiscono direttive dell'UE o che recepiscono direttive dell'UE non connesse ai compiti di vigilanza della BCE.


Tra il 4 novembre 2014 e gli inizi di gennaio 2015 non sono state avviate procedure esecutive o sanzionatorie.

3.5.2 Segnalazione delle violazioni

Il regolamento sull'MVU e il regolamento quadro sull'MVU impongono alla BCE di garantire che siano instaurati meccanismi efficaci per consentire a chiunque di segnalare violazioni, da parte di soggetti vigilati o autorità competenti (compresa la stessa BCE), delle pertinenti leggi dell'Unione europea nell'ambito dei compiti di vigilanza della BCE.

Grafico 4

Canali di segnalazione delle violazioni



La BCE ha istituito un meccanismo per la segnalazione delle violazioni che soddisfa i necessari criteri di riservatezza e protezione dei dati. Il principale canale di segnalazione è costituito da una [piattaforma Internet prestrutturata](#), accessibile dal sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria della BCE.

Tra il 4 novembre 2014 e gli inizi del 2015 sono state ricevute 11 segnalazioni di violazione; sette di esse sono pervenute attraverso la piattaforma Internet, le rimanenti per posta o via e-mail.

Tre di queste sono state considerate pertinenti per i compiti di vigilanza della BCE. Le altre, invece, sono state ritenute non pertinenti in quanto riguardavano questioni nazionali che esulano dai compiti di vigilanza della BCE. Le tre segnalazioni pertinenti si riferivano a presunte violazioni di soggetti vigilati significativi e sono

state inoltrate ai GVC competenti, che daranno loro il dovuto seguito.

3.6 Ispezioni in loco

La Divisione Ispettorato della BCE intende migliorare la vigilanza in loco attraverso una maggiore cooperazione fra la BCE e i gruppi ispettivi delle ANC. Si illustrano di seguito le finalità della divisione e le iniziative messe in campo nel 2014 per conseguirle.

- **Promuovere una vigilanza più rigorosa**
Poiché le ispezioni in loco costituiscono la forma più invasiva di vigilanza, è stato già predisposto un primo piano di accessi per il 2015; la programmazione è avvenuta di stretta intesa con le ANC, da cui proviene gran parte degli esperti coinvolti. Il piano prevede la costituzione di gruppi ispettivi formati da personale sia della BCE sia delle ANC, nonché l'organizzazione di missioni transfrontaliere. La BCE guiderà un numero considerevole di ispezioni in loco, oltre a quelle condotte dalle ANC.
- **Favorire l'armonizzazione**
La divisione ha definito una metodologia unica per le ispezioni in loco e le ANC sono state incaricate di collaudarla. Verifiche di coerenza su tutti i rapporti ispettivi assicureranno l'applicazione omogenea della metodologia.
- **Sviluppare metodologie e strumenti di supporto nonché rafforzare le competenze specialistiche**
Sono stati costituiti diversi gruppi di lavoro che, sotto il coordinamento della BCE, hanno elaborato metodologie per le ispezioni in loco in attuazione del manuale di vigilanza. Si sono svolti diversi corsi di formazione sulla metodologia unica per le ispezioni, rivolti specificamente alle ANC che non hanno vasta esperienza in materia. Si è altresì provveduto a condividere con i gruppi ispettivi

delle ANC modelli per la redazione di rapporti ispettivi. È inoltre in corso, con il sostegno delle ANC, lo sviluppo di uno strumento informatico che sarà di ausilio alla BCE nel monitoraggio ordinario delle ispezioni in loco.

3.7 Assicurazione della qualità della vigilanza

La Divisione Assicurazione della qualità della vigilanza si adopera per promuovere l'eccellenza e l'omogeneità della vigilanza bancaria della BCE. Concorre inoltre alla parità di trattamento in tutti i GVC nonché fra enti creditizi significativi e meno significativi, nel rispetto del principio di proporzionalità, occupandosi di:

- assicurare l'uso adeguato e il costante miglioramento del quadro metodologico per l'MVU;
- individuare e potenziare le migliori prassi in tutti i paesi partecipanti all'MVU;
- rilevare le carenze e i rischi emergenti nei processi interni di vigilanza dell'MVU.

Nel 2014 sono stati dedicati notevoli sforzi alla definizione dei fondamenti della strategia, dei processi e della metodologia di assicurazione della qualità nel quadro del manuale di vigilanza, al fine di assicurare un'attuazione omogenea dell'assicurazione della qualità nella vigilanza bancaria della BCE e da parte delle ANC.

3.8 Supervisione e vigilanza indiretta sugli enti meno significativi da parte della BCE

Come illustrato nella sezione 2.2.4, durante il 2014 sono stati compiuti progressi significativi nella definizione del quadro operativo per la supervisione sulle attività di vigilanza e per la vigilanza indiretta degli enti creditizi meno significativi.

3.8.1 Quadro di cooperazione per la vigilanza degli enti meno significativi

Il quadro di cooperazione tra la BCE e le ANC, essenziale per l'efficace funzionamento del sistema, ha raggiunto uno sviluppo ben definito nel 2014.

Una rete di alti dirigenti, composta da personale di tutte le ANC e della DG MS III, funge da cassa di risonanza per le proposte centrali nonché da piattaforma di discussione delle tematiche generali che emergono dalla vigilanza giornaliera sugli LSI da parte delle ANC. Sulla base di riunioni periodiche, due delle quali si sono già tenute nel 2014, la rete assiste il Consiglio di vigilanza nell'assolvimento dei suoi compiti connessi alla supervisione della vigilanza e alla vigilanza sugli enti meno significativi. Questi incontri multilaterali sono stati integrati da visite bilaterali nei vari paesi e da altri contatti, che permettono alla direzione della BCE di discutere questioni nazionali con le singole ANC.

Anche l'interazione a livello di esperti costituisce un aspetto fondamentale della cooperazione, che agevola lo sviluppo di competenze specifiche per paese all'interno della DG MS III e permette alle ANC di condividere le esperienze maturate. Uffici dedicati ai singoli paesi sono stati istituiti per assicurare la cooperazione bilaterale con le ANC. Fra le altre attività svolte figurano: visite tecniche presso le ANC, costituzione di gruppi di lavoro e organizzazione di seminari con la partecipazione di diverse ANC. In prospettiva si farà ricorso alla cooperazione tecnica e agli scambi di personale tra la BCE e le ANC, oppure fra due ANC, come strumento per rafforzare ulteriormente le relazioni operative, condividere le migliori prassi e creare una cultura di vigilanza comune.

3.8.2 Supervisione sulle attività di vigilanza

La Divisione Supervisione sulla vigilanza e relazioni con le ANC della BCE si concentra sulla coerenza tra prassi ed esiti di vigilanza. Gli sforzi compiuti in questo senso si basano sulle istanze e sui processi di cooperazione con le ANC descritti in precedenza. Strumenti giuridici concreti a disposizione della BCE in questo contesto includono l'emanazione di indirizzi, regolamenti o istruzioni generali rivolti alle ANC. Se necessario ad assicurare l'applicazione coerente di elevati standard di vigilanza, la BCE può altresì decidere di assumere la vigilanza diretta di uno o più LSI.

L'esame delle notifiche ricevute dalle ANC costituisce una parte importante delle attività di supervisione sulla vigilanza. Dal 4 novembre 2014, la BCE riceve dalle ANC notifiche ex ante su procedure e progetti di decisione rilevanti che riguardano LSI cui è stata assegnata priorità elevata. La BCE svolge un ruolo consultivo e può chiedere alle ANC di procedere a un'ulteriore valutazione di aspetti specifici di un progetto di procedura rilevante.

È stata costituita un'unità centrale di notifica che riceve le notifiche e assicura il loro trattamento strutturato e tempestivo con la partecipazione degli esperti di vigilanza competenti. Tale processo è stato già attuato con successo dopo l'avvio operativo dell'MVU il 4 novembre.

Nel quadro dei preparativi per l'entrata in funzione dell'MVU, la DG MS III ha altresì organizzato la raccolta di informazioni importanti sul settore degli LSI e sulle prassi di vigilanza delle ANC. La raccolta di questi rapporti ex post (così denominati per distinguerli dalle notifiche ex ante) proseguirà continuativamente anche nel 2015. Assieme alle informazioni ottenute attraverso le richieste ad hoc, le visite nel paese e la procedura di notifica, le relazioni forniscono un contributo importante per verificare che si stiano applicando in maniera coerente standard di vigilanza elevati e che situazioni comparabili producano risultati comparabili in tutti i paesi partecipanti all'MVU.

La DG MS III concorre inoltre all'elaborazione interna dei progetti di decisione sulle procedure comuni (vale a dire la concessione o revoca di autorizzazioni e la valutazione delle acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate) che si riferiscono a LSI.

In prospettiva, la BCE condurrà anche esercizi mirati di analisi comparata volti a individuare le migliori prassi attuate dalle ANC, oltre che riesami tematici delle prassi di vigilanza. I risultati di questa attività contribuiranno a formulare standard di vigilanza e raccomandazioni comuni per le ANC. Ciò sarà in linea con le metodologie comuni per l'MVU e verrà applicato in modo proporzionato alla vigilanza degli LSI. Le ANC saranno coinvolte da vicino nel processo di elaborazione di queste metodologie attraverso il quadro di cooperazione descritto in precedenza. Gli standard e le raccomandazioni comuni si aggiungono agli strumenti offerti da indirizzi, regolamenti e istruzioni generali.

3.8.3 Supervisione a livello di LSI o di settori di LSI

La BCE ha anche elaborato un quadro per la supervisione a livello di singolo LSI e di settore di LSI, esercizio condotto in entrambi i casi attraverso le ANC. La supervisione a livello di singola banca si basa sulla definizione di un ordine di priorità dei soggetti e applica pertanto in maniera diretta il principio di proporzionalità. Per le banche cui è stata assegnata una priorità elevata in ragione della rischiosità e dell'impatto sistemico, la supervisione da parte della BCE potrebbe vertere su elementi quali la governance, i modelli operativi nonché i rischi e il loro controllo; per i soggetti ai quali è stata riconosciuta una priorità medio-bassa, comporta invece una valutazione proporzionata di tali aspetti sulla base dei dati disponibili. La supervisione non si limita ai singoli LSI, ma tiene conto anche del quadro settoriale e intersettoriale; ciò è particolarmente necessario se si considera che in alcuni Stati membri gli LSI hanno mostrato un elevato livello di interconnessione pur non appartenendo formalmente al medesimo gruppo.

Le analisi tematiche, dedicate a questioni di rilevanza strategica in linea con il ciclo di pianificazione della vigilanza e ad argomenti definiti quali le aree di rischio specifico, costituiscono un'altra attività importante nell'ambito della supervisione a livello di singolo LSI o di settore. Tali analisi possono essere di natura quantitativa e/o qualitativa. Due di questi, riguardanti rispettivamente i sistemi di tutela istituzionale e l'impatto di principi contabili diversi nella metodologia per stabilire l'ordine di priorità degli LSI, hanno avuto inizio nel 2014.

Un altro ambito di intervento della BCE è il monitoraggio delle attività di gestione delle crisi, la cui organizzazione e attuazione spetta integralmente alle ANC e alle altre autorità nazionali competenti. In tale contesto, il ruolo della BCE consiste nel seguire e assistere, ove necessario, il lavoro coordinato dalle ANC in modo proporzionato all'impatto atteso di un fallimento disordinato e al fine di assicurare che la gestione delle crisi soddisfi standard di vigilanza elevati.

Inoltre, la BCE viene tenuta costantemente informata sul deterioramento significativo della situazione finanziaria degli enti meno significativi. Le attività della DG MS III in questo ambito hanno preso il via nel 2014 e includono:

- il contributo di pareri e competenze, ove necessario;
- l'agevolazione di uno scambio di informazioni e di comunicazioni efficaci;

- il sostegno all'adeguata attuazione delle misure nazionali di gestione delle crisi, ove opportuno.

La BCE parteciperà anche, se del caso, alle ispezioni in loco presso gli enti meno significativi. La decisione di partecipare a un'ispezione può essere dettata da finalità diverse, quali l'approfondimento delle conoscenze relative a un determinato LSI oppure la valutazione dell'efficacia dell'approccio di vigilanza esistente. La BCE può anche richiedere la partecipazione di personale proveniente da ANC di paesi diversi da quello in cui ha sede l'LSI coinvolto. Questo processo è pertanto legato anche agli scambi di personale menzionati in precedenza. La vigilanza bancaria della BCE collabora strettamente con le ANC interessate al fine di costituire gruppi di esperti coesi che comprendano i profili più rispondenti allo scopo dell'ispezione, evitando al tempo stesso la duplicazione delle competenze.

3.8.4 Analisi e supporto metodologico

La Divisione Analisi e supporto metodologico della DG MS III elabora metodologie che applicano l'approccio generale dell'MVU secondo modalità proporzionate agli LSI e tenendo conto delle loro specificità. Conduce altresì analisi incentrate specificamente sugli LSI che vengono utilizzate per il monitoraggio e l'individuazione dei rischi a livello settoriale e macroprudenziale. Nel 2014 la divisione ha contribuito fra l'altro alle seguenti attività:

- gestione dell'elenco degli LSI e relativi esercizi di raccolta dei dati;
- sviluppo di standard metodologici applicabili agli LSI;
- svolgimento di analisi volte a individuare rischi e vulnerabilità degli LSI;
- organizzazione di esercizi statistici al servizio di questi compiti.

Tali attività proseguiranno nel 2015.

Il primo [elenco degli enti creditizi meno significativi](#), pubblicato sul sito Internet della BCE nel settembre 2014 insieme all'elenco dei soggetti significativi vigilati, sarà oggetto di aggiornamenti periodici. La gestione dell'elenco degli LSI inizia con una valutazione della significatività di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza (diretta o indiretta) dell'MVU. La significatività di tutti gli enti creditizi vigilati è verificata con cadenza annuale. Valutazioni ad hoc sono previste in caso di variazioni sostanziali e straordinarie delle circostanze che determinano la significatività, ad esempio a seguito di operazioni di fusione e acquisizione o di cessione di rami di azienda.

Un filone di lavoro fondamentale è costituito dallo sviluppo dei processi per l'individuazione degli LSI con priorità elevata. Tali soggetti richiedono una maggiore attenzione sotto il profilo della vigilanza a causa del livello di rischio oppure del forte impatto che un loro fallimento eserciterebbe sul sistema finanziario nazionale. Come indicato in precedenza, nel 2014 è stato redatto un elenco iniziale di LSI con priorità elevata che ha costituito la base dell'approccio proporzionato della BCE a questi compiti. Al tempo stesso si è lavorato allo sviluppo di una metodologia più affinata;

questa si baserà, da un lato, sulla rischiosità intrinseca e sull'impatto per l'economia di ciascun LSI e, dall'altro, su un dialogo di vigilanza che permetterà di tener conto delle conoscenze degli esperti delle ANC sui singoli LSI. La metodologia sarà completata e applicata nel 2015 per stilare l'elenco da utilizzare nel 2016. Il quadro per l'attribuzione di un ordine di priorità agli LSI fornisce inoltre un contributo essenziale alle attività in corso per armonizzare le metodologie RAS/SREP applicate a tali soggetti.

Un ulteriore pilastro importante della Divisione Analisi e supporto metodologico è costituito dall'analisi dei rischi degli LSI e delle vulnerabilità dei diversi settori. Il lavoro su questo fronte ha avuto inizio già nel 2014, sia in un'ottica generale sia con una focalizzazione su rischi particolari. È stata svolta una prima rassegna articolata della significatività e dei rischi degli LSI per paese e modello societario sulla base dei dati disponibili. Il lavoro si è concentrato sui principali rischi cui tali soggetti sono esposti e sulla loro evoluzione. Ha inoltre teso a istituire un legame tra l'approccio microprudenziale e quello macroprudenziale all'universo degli LSI. In prospettiva, un altro filone di lavoro essenziale sarà costituito dallo sviluppo di un sistema di allarme preventivo volto ad assicurare la tempestiva rilevazione e correzione dei rischi.

Per tutti i compiti menzionati in precedenza, la disponibilità dei dati rappresenta una necessità. La BCE deve ricevere opportune statistiche di vigilanza sugli LSI per poter svolgere i propri compiti di vigilanza, quali l'attribuzione di un ordine di priorità a tali enti, l'elaborazione di metodologie RAS e l'individuazione dei rischi comuni all'intera categoria oppure a particolari settori, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Nella misura del possibile, essa attingerà alle informazioni di vigilanza provenienti dalle segnalazioni contabili (FINancial REPorting, FINREP) e prudenziali (COMmon REPorting, COREP) nonché dalle altre fonti disponibili (ad esempio da esercizi precedenti). Tuttavia, poiché le segnalazioni regolamentari per gli enti non significativi sono appena agli inizi, deve ripiegare su esercizi statistici ad hoc per poter assolvere i propri compiti di vigilanza. Queste raccolte di dati sono altresì gestite dalla Divisione Analisi e supporto metodologico.

3.9 Verso una maggiore integrazione dell'MVU: questioni inerenti alla politica del personale all'interno del sistema

L'istituzione dell'MVU ha consistenti implicazioni per il personale, di gran lunga superiori alle esigenze iniziali di assunzione della BCE. L'intensa cooperazione necessaria tra la BCE e le ANC, in particolare tramite i GVC e i gruppi ispettivi, nonché la riuscita del "modello di gestione matriciale" prescelto dipendono in misura sostanziale da un sufficiente allineamento tra i partecipanti a tutti i livelli. Ciò impone, a sua volta, l'allineamento di alcune importanti politiche del personale, anche se in generale le condizioni di impiego continueranno a essere differenti tra le varie istituzioni che formano l'MVU.

Di seguito si elencano gli ambiti in cui sono già stati compiuti notevoli progressi.

- **Programma di formazione**

Per riuscire a trasmettere le conoscenze e a sviluppare le competenze, nonché per facilitare e promuovere la transizione verso una cultura comune dell'MVU, è stato sviluppato un programma di formazione che abbraccia i seguenti argomenti: governance, metodologia, capacità di gestione e competenze trasversali, informatica e formazione per neoassunti. Oltre a un'offerta di e-learning per tutto il personale, che fornisce una panoramica generale dell'MVU, sono già disponibili opportunità formative in aula per gli esperti di vigilanza su dieci argomenti diversi e altre sono in fase di definizione. L'approccio generale alla formazione è stato sviluppato con il contributo degli esperti di vigilanza e risorse umane della BCE e di svariate ANC. La BCE ha successivamente elaborato i contenuti tecnici dell'offerta formativa e li ha presentati ai rappresentanti designati delle ANC nel corso di sessioni di formazione di formatori. Questi rappresentanti hanno poi formato il personale di vigilanza delle rispettive ANC. Le sessioni di formazione per formatori sono iniziate con un modulo dedicato agli aspetti informatici dell'IMAS (cfr. la sezione 2.5), che è stato seguito da altri riguardanti la metodologia e la governance dell'MVU.

- **Riscontri sui risultati ottenuti**

Al momento la BCE e le ANC lavorano congiuntamente a un sistema di riscontro finalizzato a valutare e riconoscere i contributi del personale assegnato ai GVC o ai gruppi ispettivi; le ANC possono servirsi di tale sistema per integrare le procedure di valutazione nazionali. L'obiettivo di fondo è offrire una soluzione che, pur applicandosi all'intero sistema, offra un margine di discrezionalità sufficiente (ad esempio per l'osservanza delle norme nazionali). Sessioni informative per il personale sono state già organizzate in vari enti e altre sono previste per il 2015. Quanto alla protezione dei dati, la BCE sta predisponendo l'apertura di una consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati.

- **Mobilità all'interno dell'MVU**

Il regolamento sull'MVU impone alla BCE di stabilire, "insieme con tutte le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE". Lo scambio e il distacco di personale sono di fatto importanti per l'istituzione di una cultura di vigilanza comune. Nella fase di insediamento dell'MVU, è stata attribuita particolare importanza alla mobilità tra GVC (cioè per i relativi coordinatori, sub-coordinatori nazionali e membri del personale). Un gruppo di rappresentanti delle Risorse umane è stato incaricato di analizzare le possibili occasioni ulteriori di mobilità all'interno dell'MVU e l'attuazione delle stesse. Inoltre, la BCE e le ANC stanno studiando la possibilità di offrire un programma di tirocinio in materia di MVU. Ciò permetterebbe agli studenti e/o ai neolaureati di familiarizzare con la vigilanza nel quadro dell'MVU da punti di vista diversi. Una decisione al riguardo è attesa nel 2015.

3.10 Politica linguistica

Il quadro normativo per la politica linguistica dell'MVU è determinato in primo luogo dal Regolamento n. 1 del Consiglio, del 1958, che stabilisce il regime linguistico per le istituzioni dell'UE. Il regolamento quadro sull'MVU sancisce il regime linguistico da adottare per le comunicazioni tra la BCE e le ANC, nonché tra l'MVU e i soggetti vigilati.

Per quanto riguarda le comunicazioni all'interno dell'MVU, gli accordi tra la BCE e le ANC di cui all'articolo 23 del regolamento quadro sull'MVU prevedono l'uso dell'inglese.

Quanto alle comunicazioni con gli enti vigilati, i documenti inviati alla BCE da una banca possono essere redatti in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE e la banca ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. La BCE e le banche possono convenire di utilizzare esclusivamente una lingua ufficiale dell'UE nelle loro comunicazioni scritte, anche in relazione alle decisioni di vigilanza della BCE. Le banche possono decidere in qualsiasi momento di revocare detto accordo e tale cambiamento avrà effetto sui soli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non siano stati ancora trattati. Inoltre, qualora i partecipanti a un'audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'UE diversa dalla lingua della procedura di vigilanza della BCE, la domanda va presentata alla BCE con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

La maggior parte delle banche significative ha accettato l'inglese come lingua di comunicazione con la BCE, mentre 33 enti creditizi significativi insediati in Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Italia e Slovenia hanno espresso la preferenza per l'uso della rispettiva lingua nazionale.

4 Relazione sull'utilizzo del bilancio

Il regolamento sull'MVU stabilisce che, per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, la BCE deve disporre di risorse consone e che queste ultime devono essere ottenute imponendo il pagamento di un contributo agli enti creditizi sottoposti alla propria vigilanza. Prima dell'entrata in vigore del regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza, che ha coinciso con l'assunzione da parte della BCE delle competenze operative di vigilanza (agli inizi di novembre 2014), le risorse necessarie erano finanziate interamente dalla BCE. Pertanto, il contributo di vigilanza dovuto dagli enti vigilati per il 2014 coprirà le spese sostenute negli ultimi due mesi dell'anno.

Le spese per l'assolvimento dei compiti di vigilanza figurano separate all'interno del bilancio della BCE, come prescritto dal regolamento sull'MVU. L'organo responsabile dell'approvazione del bilancio preventivo annuale della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo dopo aver consultato il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di vigilanza sugli aspetti connessi con l'MVU. Nelle questioni relative al bilancio il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo, composto da rappresentanti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e della BCE. Tale comitato valuta i rapporti di pianificazione e monitoraggio del bilancio della BCE e rende conto su di essi al Consiglio direttivo.

4.1 Quadro relativo ai contributi per le attività di vigilanza

4.1.1 Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza

Il [regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza](#) è stato pubblicato il 30 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il 1° novembre 2014. L'atto giuridico è stato adottato dal Consiglio direttivo a seguito di una consultazione pubblica, che prevedeva anche un'audizione pubblica. Esso stabilisce le disposizioni mediante le quali la BCE imporrà e riscuoterà i contributi annuali per le spese sostenute in relazione al suo nuovo ruolo di vigilanza, a partire dal 4 novembre 2014. Insieme al regolamento sull'MVU, il regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza costituisce il quadro normativo di riferimento per la contribuzione nell'ambito dell'MVU, fatto salvo il diritto delle ANC di imporre il pagamento di contributi in conformità al diritto nazionale, ivi comprese le spese che queste sopportino per l'assistenza prestata alla BCE.

Il regolamento definisce la metodologia per:

- determinare l'importo complessivo del contributo annuale;
- calcolare l'importo dovuto da ciascun istituto o gruppo bancario vigilato;
- riscuotere il contributo annuale per le attività di vigilanza.

Consultazione pubblica relativa al progetto di regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza

Il 27 maggio 2014 la BCE ha avviato una consultazione pubblica relativa a un progetto di regolamento che stabiliva le norme e le procedure per una politica equa e proporzionata in materia di contributi nel quadro dell'MVU. La consultazione si è conclusa l'11 luglio 2014. La BCE ha offerto al pubblico la possibilità sia di presentare osservazioni per iscritto sia di fornire ulteriori spunti in un'audizione pubblica tenutasi a Francoforte sul Meno il 24 giugno 2014.

Alla data di chiusura della consultazione pubblica, la BCE aveva ricevuto 31 serie di commenti provenienti da associazioni di mercato e bancarie, enti creditizi e istituzioni finanziarie, banche centrali, autorità di vigilanza e di altro tipo nonché privati cittadini. La BCE ha analizzato e preso in debita considerazione tutte le osservazioni ricevute. Tale valutazione ha evidenziato che gli elementi principali del proposto regime di contribuzione erano stati accolti con favore. Tuttavia, sulla base dei commenti pervenuti, la BCE ha modificato alcune caratteristiche del proprio approccio. Informazioni dettagliate sul trattamento riservato ai commenti pervenuti nel contesto della consultazione pubblica sono reperibili nel resoconto ([Feedback Statement](#)) pubblicato sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE.

Caratteristiche fondamentali del quadro della BCE per il pagamento dei contributi

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU nei confronti degli enti vigilati sia significativi sia meno significativi. In considerazione di questo principio, tutti gli enti vigilati nel quadro dell'MVU sono tenuti a pagare un contributo di vigilanza annuale.

Le principali caratteristiche della metodologia sono sintetizzabili come indicato qui di seguito.

Figura 9
Determinazione della componente variabile del contributo



L'importo da recuperare attraverso i contributi annuali si basa sulle spese annuali sostenute dalla BCE in relazione ai compiti di vigilanza, comprensive di tutte le spese di esercizio, incluse quelle connesse alle funzioni di supporto. Tale ammontare si suddividerà in due parti, che saranno imputate rispettivamente agli enti creditizi significativi e a quelli meno significativi in maniera commisurata all'esame prudenziale condotto dalla BCE.

I contributi di vigilanza saranno fissati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e saranno basati su criteri oggettivi afferenti la rilevanza e il profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio, dell'ente creditizio interessato.

Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun ente vigilato è dato dalla somma della componente costituita dal contributo minimo di tutte le banche, basato sul 10 per cento dell'importo da recuperare, e della componente variabile del contributo. Per gli enti significativi più piccoli, con attivi totali inferiori a 10 miliardi di euro, il contributo minimo è dimezzato.

Ai fini del calcolo della componente variabile si utilizzano gli attivi totali come indicatore dell'importanza della banca vigilata e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come misurazione del profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio. Per gli enti o gruppi creditizi che sulla base del regolamento sull'MVU sono classificati come meno significativi ma che per dimensioni sarebbero considerati significativi, il fattore relativo alle attività totali non può eccedere 30 miliardi di euro, soglia specificata nel regolamento sull'MVU per il criterio dimensionale utilizzato nella valutazione di significatività.

Il contributo dovuto alla BCE sarà versato su base annua nell'ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario e coprirà un anticipo fondato sul bilancio preventivo approvato per le spese nell'anno in corso. L'eventuale differenza positiva o negativa tra l'importo riscosso in via anticipata e le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente sarà rimborsata o richiesta dalla BCE.

4.2 Preparativi per il primo ciclo di fatturazione del contributo

4.2.1 Preparativi tecnici

Per il periodo a venire, la BCE continuerà ad attuare il quadro di riferimento per il contributo di vigilanza dotandosi della capacità in termini di sistemi e raccolta di dati necessaria a emettere il primo avviso di contribuzione.

Negli ultimi mesi la BCE ha inviato a tutti gli enti e gruppi creditizi delle lettere contenenti informazioni utili ad agevolare la predisposizione del processo di fatturazione e pagamento, oltre che richieste di informazione per facilitare la costituzione iniziale della banca dati dei soggetti obbligati al pagamento del contributo. Ai gruppi bancari è stato chiesto di trasmettere alla BCE informazioni su detti soggetti entro la fine di dicembre 2014. Tutte le banche e succursali bancarie tenute al pagamento del contributo sono state chiamate a fornire alla BCE entro il 1° marzo 2015 i recapiti per la presentazione degli avvisi di contribuzione e il pagamento del contributo.

L'11 febbraio 2015 la BCE ha adottato la Decisione BCE/2015/7, che tratta la metodologia e le procedure per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione necessari per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza spettanti alla BCE. L'atto stabilisce altresì le procedure riguardanti la presentazione di tali fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento del contributo. Per il calcolo del contributo di vigilanza annuale dovuto da ciascun ente e gruppo vigilato, i soggetti obbligati al pagamento presentano le informazioni sui fattori per il precedente anno solare alle ANC entro il 1° luglio dell'anno successivo sulla base dei modelli pubblicati sul sito Internet della BCE.

Il primo avviso di contribuzione sarà emesso alla fine del 2015 e riguarderà l'anticipo relativo al 2015 e le spese effettivamente sostenute per novembre e dicembre 2014.

Maggiori informazioni in merito ai [contributi per le attività di vigilanza](#) sono disponibili sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE in tutte le lingue ufficiali dell'UE; queste pagine sono aggiornate periodicamente con informazioni utili e pratiche.

4.2.2 Spese relative al 2014

Le spese sostenute dalla BCE per lo svolgimento dei compiti connessi alla vigilanza comprendono principalmente le spese dirette delle aree operative di nuova costituzione (cfr. la sezione 1.4), vale a dire le quattro Direzioni Generali preposte alla vigilanza bancaria della BCE e il Segretariato del Consiglio di vigilanza.

La nuova funzione di vigilanza si avvale altresì dei servizi condivisi offerti dalle esistenti funzioni della BCE compresi i locali, la gestione delle risorse umane, i servizi amministrativi, la funzione bilancio di previsione e controllo, la contabilità, i servizi giuridici, la revisione interna e i servizi statistici e informatici. Buona parte delle spese connesse è inclusa nella voce relativa alle spese per l'assolvimento dei compiti di vigilanza che figura separata all'interno del bilancio di previsione della BCE.

Muovendo dal lavoro avviato a fine 2013, la BCE ha accresciuto le risorse dedicate ai compiti di vigilanza per tutto il 2014. È prevedibile che tale tendenza continui nel 2015, ancorché in misura meno marcata, via via che la BCE procederà nella costituzione delle sue funzioni di vigilanza.

Per l'insieme del 2014 la BCE ha sostenuto spese connesse al suo nuovo ruolo per un importo complessivo di 156,9 milioni di euro, ripartito come segue: 68,9 milioni (45 per cento) per stipendi e benefici, 13,2 milioni (8 per cento) per locazione e manutenzione degli edifici, 74,8 milioni (48 per cento) per altre spese di esercizio.

Tavola 8
Costi della funzione di vigilanza nel 2014

	2014 mln €
Stipendi e benefici	68,9
Locazione e manutenzione degli edifici	13,2
Altre spese di esercizio	74,8
Spesa totale per l'assolvimento dei compiti di vigilanza bancaria	156,9

Stipendi e benefici

La voce stipendi e benefici include tutte le spese connesse alle retribuzioni, compresi gli straordinari, le indennità e i benefici successivi al rapporto di lavoro. In seguito alla campagna di assunzioni, alla fine di dicembre 2014 erano stati assunti nel complesso circa 960 professionisti su un totale approssimativo di 1.000 posti previsti a bilancio nelle cinque aree operative della vigilanza bancaria e nei servizi condivisi.

Locazione e gestione degli immobili

Il personale delle quattro Direzioni Generali di nuova costituzione e del nuovo Segretariato del Consiglio di vigilanza è temporaneamente ospitato in un edificio in affitto nel centro di Francoforte sul Meno. Nel corso del 2014 la BCE ha costantemente accresciuto la disponibilità di locali in affitto per soddisfare le esigenze connesse all'assunzione di nuovo personale di vigilanza.

Alla fine del 2015 le funzioni di vigilanza saranno trasferite nella Eurotower, recentemente liberata per i lavori di ristrutturazione dopo il trasferimento della BCE nella nuova sede, ubicata nel quartiere Ostend di Francoforte.

Altre spese di esercizio

La categoria "altre spese di esercizio" comprende costi riguardanti, a titolo di esempio, servizi di consulenza, statistici e informatici, l'ammortamento di immobilizzazioni, i viaggi di lavoro e le attività di formazione. Poiché la BCE si trovava in una fase di acquisizione di risorse, questa categoria è composta principalmente dalle spese sostenute per lo svolgimento di compiti preparatori quali la valutazione approfondita precedente l'assunzione della responsabilità operativa di vigilanza e l'offerta dei servizi, ad esempio informatici e di reclutamento, necessari a sostenere il nuovo personale di vigilanza.

Contributo annuale per le attività di vigilanza relativo al 2014

La BCE richiederà alle banche vigilate (significative e meno significative) il pagamento di un contributo a copertura delle spese da essa sostenute dall'assunzione della responsabilità operativa in materia di vigilanza, vale a dire da novembre 2014. Le spese sostenute nella fase transitoria anteriore a tale data, ad esempio per l'avvio dell'MVU e per la valutazione approfondita, non saranno imputate agli enti vigilati.

Le spese sostenute a novembre e dicembre 2014 sono state pari a 30 milioni di euro, così ripartiti: 62 per cento per stipendi e prestazioni sociali, 7 per cento per affitti e manutenzione stabili e 31 per cento per altri costi di esercizio. Tale importo è registrato come "Proventi da contributi" nel Conto economico della BCE relativo all'esercizio 2014 in base al principio di competenza, ma sarà corrisposto dagli enti vigilati nel 2015.

Il primo avviso di contribuzione sarà emesso nel 2015 e coprirà sia l'anticipo per il 2015 sia il pagamento per il primo periodo, ossia novembre e dicembre 2014. La decisione della BCE sull'importo totale da riscuotere per ciascuna categoria di enti e gruppi vigilati sarà pubblicata sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE entro il 30 aprile 2015.

Allegato

Elenco degli strumenti giuridici adottati dalla BCE in relazione al quadro generale per la vigilanza bancaria

Nelle tavole seguenti sono riportati gli strumenti giuridici in materia di vigilanza bancaria adottati dalla BCE nel periodo in rassegna (dal 4 novembre 2013 al 31 dicembre 2014) e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nei siti Internet della BCE. Sono compresi gli strumenti giuridici adottati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, nonché altri atti rilevanti.

Regolamenti della BCE

Numero	Titolo
BCE/2014/17	Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1)
BCE/2014/26	Regolamento (UE) n. 673/2014 della BCE, del 2 giugno 2014, relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 72)
BCE/2014/41	Regolamento (UE) n. 1163/2014 della BCE, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23)

Altri strumenti giuridici della BCE

Numero	Titolo
BCE/2014/1	Decisione della BCE, del 22 gennaio 2014, che modifica la Decisione BCE/2004/2 che adotta il regolamento interno della BCE (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 56)
BCE/2014/3	Decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (GU L 69 del 8.3.2014, pag. 107)
BCE/2014/4	Decisione della BCE, del 6 febbraio 2014, sulla nomina di rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza (GU L 196 del 3.7.2014, pag. 38)
BCE/2014/5	Decisione della BCE, del 31 gennaio 2014, sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro (GU L 198 del 5.7.2014, pag. 7)
BCE/2014/16	Decisione della BCE relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47)
BCE/2014/19	Raccomandazione per un Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU C 144 del 14.5.2014, pag. 2)
BCE/2014/29	Decisione della BCE, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla BCE di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34)
BCE/2014/39	Decisione della BCE, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57)
2013/694/UE	Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1)
--	Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism, in vigore dal 12 dicembre 2013
--	Regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 56)
--	Codice di condotta, del 12 novembre 2014, per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
--	Modifica 1/2014, del 15 dicembre 2014, al regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

Glossario

Unione bancaria [banking union]: una delle componenti principali per il completamento dell'Unione economica e monetaria. Consiste in un assetto finanziario integrato comprendente il Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e il corpus unico di norme valido anche per i sistemi armonizzati di garanzia dei depositi, che potrebbero divenire un sistema comune di garanzia dei depositi a livello europeo.

Norme tecniche vincolanti [Binding Technical Standards (BTS)]: nell'ambito del ruolo svolto nella creazione di un corpus unico di norme del settore bancario, l'ABE ha il compito di elaborare una serie di norme tecniche vincolanti per l'attuazione del pacchetto normativo CRD IV. Si tratta di atti giuridici che approfondiscono aspetti specifici di un testo di legge dell'UE (direttiva o regolamento) e mirano ad assicurare una coerente armonizzazione in aree specifiche. Tali norme vengono infine adottate dalla Commissione europea mediante regolamenti e decisioni. Sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Valutazione approfondita [comprehensive assessment]: esame delle banche degli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico, svolto dalla BCE in collaborazione con le rispettive ANC e concluso prima dell'assunzione delle funzioni di vigilanza bancaria da parte della BCE. La valutazione approfondita dei 130 maggiori enti creditizi dell'area dell'euro considerati significativi è stata condotta dalla BCE insieme alle ANC prima dell'assunzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE nel novembre 2014.

Ente creditizio [credit institution]: impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

CRR/CRD IV: regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali: [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento \(Capital Requirements Regulation, CRR\)](#) e [Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento \(Capital Requirements Directive, CRD IV\)](#). Sono spesso denominati congiuntamente CRD IV.

Decisione di vigilanza della BCE [ECB supervisory decision]: atto giuridico adottato dalla BCE nell'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti dal regolamento sull'MVU. È indirizzato a uno o più soggetti o gruppi vigilati, oppure a una o più altre persone, e non è un atto giuridico di applicazione generale.

Autorità bancaria europea (ABE) [European Banking Authority (EBA)]: autorità indipendente dell'UE istituita il 1° gennaio 2011 con l'obiettivo di assicurare una regolamentazione e una vigilanza prudenziali efficaci e coerenti nel settore bancario all'interno dell'UE. Il suo compito principale è contribuire alla creazione del corpus unico di norme europeo del settore bancario, inteso a fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate in tutta l'UE. L'ABE svolge inoltre un ruolo importante

nella promozione della convergenza delle prassi di vigilanza a livello dell'UE e ha il mandato di valutare rischi e vulnerabilità del settore bancario dell'UE.

Regolamento quadro sull'MVU [SSM Framework Regulation]: assetto regolamentare che stabilisce le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell'ambito dell'MVU, come previsto nel regolamento sull'MVU.

Guida alla vigilanza bancaria [Guide to banking supervision]: guida che illustra il funzionamento dell'MVU alle banche, ai cittadini e agli organi di comunicazione, oltre a esporne in dettaglio le prassi di vigilanza. La prima edizione del documento è stata pubblicata nel settembre 2014.

Gruppo di vigilanza congiunto [Joint Supervisory Team]: comprende personale della BCE e delle ANC incaricato della vigilanza su un soggetto o un gruppo vigilato significativo.

Autorità nazionale competente (ANC) [national competent authority (NCA)]: autorità pubblica od organismo ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetto appartenente al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ha il potere di esercitare, in virtù del diritto nazionale, la vigilanza sugli enti creditizi.

Procedure di passaporto [Passporting procedures]: procedure connesse con l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi in altri Stati membri da parte di un qualsiasi ente creditizio e vigilato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, purché le attività esercitate siano coperte dall'autorizzazione (in conformità degli articoli dal 33 al 46 della CRD IV).

Regolamento sull'MVU [SSM Regulation]: atto giuridico che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico per gli enti creditizi dell'area dell'euro e, potenzialmente, di altri Stati membri dell'UE; costituisce uno dei principali elementi dell'unione bancaria europea. Il regolamento sull'MVU conferisce alla BCE compiti specifici sulle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Significatività [significance]: criterio che determina l'assegnazione delle competenze di vigilanza alla BCE o alle ANC nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Il livello di significatività degli enti creditizi si basa sui criteri sanciti nel regolamento sull'MVU e precisati nel regolamento quadro sull'MVU.

Soggetto vigilato significativo [significant supervised entity]: soggetto vigilato significativo in un paese dell'area dell'euro o in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro.

Meccanismo di risoluzione unico (SRM) [Single Resolution Mechanism (SRM)]: fissa le norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi situati nell'unione bancaria. L'SRM è sostenuto dal Comitato di risoluzione unico, l'autorità europea di risoluzione nell'unione bancaria, attiva dal 1° gennaio 2015, che lavora in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti. Per l'assolvimento delle sue funzioni, l'SRM disporrà del Fondo di

risoluzione unico, che è in fase di costituzione. Il meccanismo rappresenta una componente necessaria a integrazione dell'MVU in vista di realizzare un'unione bancaria ben funzionante.

Manuale unico per l'attività di vigilanza [single supervisory handbook]: quadro di riferimento comune elaborato dall'ABE per fornire orientamenti su analisi, interventi e azioni correttive da parte delle autorità di vigilanza. Il manuale rappresenta una raccolta non vincolante delle migliori prassi di vigilanza adottate nell'UE in termini di metodologie e processi.

Corpus unico di norme [single rulebook]: il corpus unico di norme del settore bancario è inteso a fornire un unico insieme di norme prudenziali armonizzate che le banche devono rispettare in tutta l'UE. Oltre alla normativa elaborata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE con l'ausilio della Commissione europea, il compito di sviluppare ulteriormente questo corpus e di tenere sotto osservazione la sua applicazione spetta all'ABE.

Meccanismo di vigilanza unico (MVU) [Single Supervisory Mechanism (SSM)]: meccanismo composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti per l'assolvimento dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE. Quest'ultima è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo, che forma parte dell'unione bancaria.

Manuale di vigilanza [SSM Supervisory Manual]: vi figurano i principi generali, i processi e le procedure nonché la metodologia per la vigilanza degli enti creditizi significativi e meno significativi, in considerazione dei principi che governano il funzionamento dell'MVU. Vi si descrivono le modalità di cooperazione in seno all'MVU e con le autorità esterne. Il manuale è un documento interno dell'MVU destinato al personale. Nel settembre 2014 è stata invece pubblicata la Guida alla vigilanza bancaria, un documento più breve che illustra le modalità operative dell'MVU e fornisce indicazioni dettagliate sulle sue prassi di vigilanza.

Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) [Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)]: processo impiegato per guidare la revisione prudenziale degli enti creditizi significativi e meno significativi e per stabilire se, oltre ai requisiti minimi, sia necessario imporre eventuali obblighi specifici supplementari in materia di fondi propri, informativa o liquidità, oppure altre misure prudenziali.

Siglarlo

Paesi

BE	Belgio	LT	Lituania
BG	Bulgaria	LU	Lussemburgo
CZ	Repubblica Ceca	HU	Ungheria
DK	Danimarca	MT	Malta
DE	Germania	NL	Paesi Bassi
EE	Estonia	AT	Austria
IE	Irlanda	PL	Polonia
GR	Grecia	PT	Portogallo
ES	Spagna	RO	Romania
FR	Francia	SI	Slovenia
HR	Croazia	SK	Slovacchia
IT	Italia	FI	Finlandia
CY	Cipro	SE	Svezia
LV	Lettonia	UK	Regno Unito

Altre sigle

AQR	esame della qualità degli attivi
CBVB	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
COREP	segnalazioni prudenziali
CRD IV	direttiva sui requisiti patrimoniali
CRR	regolamento sui requisiti patrimoniali
ABE	Autorità bancaria europea
BCE	Banca centrale europea
SEBC	Sistema europeo di banche centrali
CERS	Comitato europeo per il rischio sistemico
UE	Unione europea
FINREP	segnalazioni contabili
FSB	Consiglio per la stabilità finanziaria
ICAAP	processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale
ILAAP	processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità
GVC	gruppo di vigilanza congiunto
LSI	ente creditizio meno significativo
MoU	Memorandum of Understanding
ANC	autorità nazionale competente
RAS	sistema di analisi dei rischi
SEP	programma di revisione prudenziale
SREP	processo di revisione e valutazione prudenziale
MVU	Meccanismo di vigilanza unico

© Banca centrale europea, 2015

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Sito Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Non tutti i collegamenti ipertestuali presenti nella pubblicazione conducono a pagine in italiano. Qualora una pagina o un documento non siano disponibili in lingua italiana, il collegamento rimanda alla versione inglese.

ISSN 2443-5848
ISBN 978-92-899-1774-2
DOI 10.2866/1785
Numero di catalogo UE QB-BU-15-001-IT-N